

TORNATA DEL 21 MAGGIO 1874

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Convalidamento dell'elezione del collegio di Pisa. — Seguito della discussione dello schema di legge sui provvedimenti finanziari, intorno alla inefficacia giuridica degli atti non registrati — Discorsi dei deputati Villa e Mascilli per lo svolgimento dei loro voti motivati, il primo in favore, il secondo contro lo schema — Discorso del ministro per le finanze in sostegno del progetto, sua opinione sulle proposte presentate e disegno di legge sulla perequazione dell'imposta fondiaria — Voti motivati del deputato Capone, del deputato Torrigiani ed altri, del deputato Mancini, del deputato Ara ed altri, e del deputato Bonghi — Discorso del relatore Mantellini in difesa della proposta della Giunta di non passare alla discussione degli articoli del disegno di legge — Dichiarazioni del ministro per le finanze circa i voti proposti — Spiegazione personale del deputato Mancini — Dichiarazioni dei deputati Mancini, Capone, Ara e Torrigiani sulle loro proposte — votazione nominale e reiezione del voto proposto dalla Giunta di non passare alla discussione degli articoli del disegno di legge.*

La seduta è aperta all'una e 55 minuti.

(Il segretario Massari dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.)

PRESIDENTE. La Giunta per la verifica delle elezioni ha trasmesso il seguente verbale :

« Il segretario della Giunta delle elezioni partecipa al presidente della Camera che la Giunta medesima, nella tornata pubblica del 24 maggio 1874, ha verificato non esservi protesta contro i processi verbali della elezione del signor cavaliere avvocato Olinto Barsanti, nel collegio di Pisa, n° 328, e non ha riscontrato che nell'eletto manchi alcuna delle condizioni dell'articolo 40 dello Statuto e delle qualità richieste dalla legge.

« Questa deliberazione è stata accolta a unanimità di voti. »

Do atto all'onorevole Giunta per la verifica delle elezioni della presentazione di questo verbale, e proclamo l'onorevole Barsanti a membro di questa Camera.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA INEFFICACIA GIURIDICA DEGLI ATTI NON REGISTRATI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei provvedimenti finanziari, cioè del progetto di legge sulla inefficacia giuridica degli atti non registrati.

Sono rimasti a svolgersi diversi ordini del giorno quando sieno appoggiati.

Primo viene quello presentato dall'onorevole Villa, così formulato :

« La Camera, riconoscendo che col progetto di legge sulla inefficacia giuridica degli atti non registrati si assicura la più compiuta ed esatta attuazione delle leggi di registro e bollo, e che con equi temperamenti si può eliminare ogni pericolo che tale provvedimento possa sconvolgere l'ordine delle prove e dei giudizi determinati dalle leggi civili, passa alla discussione degli articoli. »

Domando se quest'ordine del giorno è appoggiato. (È appoggiato.)

L'onorevole Villa ha facoltà di parlare.

VILLA. Signori. Solo; da questa eletta parte della Camera ho commesso l'enorme ed imperdonabile errore di dare la mia adesione al progetto di legge che si intitola della inefficacia giuridica degli atti non registrati, e devo in questo punto subire tutta la mia espiazione, riassumendo e mettendovi innanzi per l'ultima volta il concetto al quale si ispirò la mia condotta, e come io creda di persistere impenitente nei miei propositi.

Io ho commesso il gravissimo peccato di sostenere che, poichè la legge di registro e bollo impone una tassa, la legge conveniva avesse forza e vita; e siccome la legge si mostrava invece debole, fiacca, e facilmente offesa, fosse necessario di imprimerle novello vigore, e munirla di maggiore efficacia.

Di questo errore e di questo peccato la mia coscienza mi assolve; giudicate ora voi delle nuove obiezioni colle quali si tenta di combattere le mie convinzioni.

Una prima difficoltà, e devo dichiararvelo, o signori, con grave mio rammarico, venne sollevata su questi banchi vicino a me, da amici carissimi, da amici coi quali ebbi in questo Parlamento da dieci anni che io ho l'onore di appartenervi, comunanza di pensieri e di intenti.

Essi compresero che bisognava assolutamente contestare che la legge di registro e bollo imponesse una tassa, giacchè in questo caso la conseguenza inevitabile, essi lo vedevano, doveva essere questa: dare allo Stato la forza necessaria per poterla riscuotere ad ogni costo.

Essi si fecero perciò a dire che la tassa di registro e bollo non è una vera tassa; che essa ha invece l'indole di un premio di assicurazione che si è nella facoltà di pagare o di non pagare; di pagare cioè in una somma minima, se voi vi uniformate ai termini che sono stabiliti dalla legge, oppure di pagare nel doppio od anche nel triplo al momento nel quale vi sia d'uopo d'invocare la tutela dei tribunali.

Signori, io non richiamerò alla vostra attenzione i poderosi argomenti che in questa parte furono svolti in sostegno della legge, ma mi permetterò di aggiungere ancora qualche nuova considerazione la quale è attinta dalle disposizioni della legge attuale, disposizioni che formano un insieme unisono ed organico, un sistema di prescrizioni adatto ed omogeneo senza di cui una legge di finanza diventerebbe inesequibile ed assurda.

Io m'appello, signori, prima di tutto alle disposizioni della legge le quali impongono agli ufficiali del registro l'obbligo di indagare gli atti che devono essere soggetti alla tassa, ricercarne con ogni diligenza i contravventori, scrutare perciò i pubblici archivi, e tassare d'ufficio.

Se è vero che l'ufficiale del registro ha dalla legge l'autorità di costringere il contribuente a pagare la tassa sugli atti che egli abbia ommesso di denunciare, sarà ancora vero ciò che si afferma, che sia in facoltà del contribuente di pagare il più od il meno ed in quel tempo che a lui piaccia?

Potrà, signori, ammettersi quell'ardita interpretazione che ha fatto della legge l'onorevole Mancini, se l'ufficiale del registro può levarsi dinanzi il contribuente e dirgli: non fra tre mesi, non domani, ma subito voglio la tassa, e la voglio nella quota determinata dalla tariffa? Come sostenere che il contribuente abbia la facoltà di pagare a suo benepla-

cito, se l'ufficiale del registro ha il diritto di costringerlo ad osservare i termini della legge, e a pagare la sua tassa, prima che il ritardo della denuncia o del pagamento lo costringano alle pene pecuniarie delle quali è minacciato?

Ma v'ha di più, vi ha cioè la prescrizione. Sì, o signori, la legge stabilisce un termine, trascorso il quale, il fisco non può più esigere l'imposta. Ebbene, come potrete voi conciliare questa disposizione che tronca colla prescrizione ogni ragione alla riscossione delle tasse e sugli atti denunziati e sopra quelli sottratti ad ogni denuncia, se il contribuente avesse la strana facoltà di pagare o no giusta il partito che più gli convenga? Se vi è un termine oltre il quale l'azione del fisco rimane destituita di ogni forza, sarebbe assurdo il supporre che il contribuente potesse crearsi a sua volontà un simile baluardo, e, usando della sua facoltà di non pagare, si lasciasse intanto trascorrere il termine oltre il quale potesse impunemente valersi del suo atto senza che il fisco potesse pretendere ciò che gli è dovuto.

E bastano, mi pare, queste due considerazioni perchè uomini assennati sentano come ripugni al concetto della legge ed alla ragione comune una così strana teoria, che pure meritò di essere propugnata e difesa dall'onorevole Mancini.

Io, o signori, ho attentamente ascoltato i discorsi che vennero pronunciati e dall'onorevole Branca e dall'onorevole Camerini, e da quanti sorsero ad oppugnarmi; io ho attentamente ascoltate le splendide argomentazioni del mio ottimo amico, che ho sempre amato e stimato per il suo nobile cuore e per la sua vasta dottrina, l'onorevole Mancini. Io avrei voluto rimanere vinto dalle loro parole. L'animo mio, ve lo confesso, era pieno di amarezza e d'inquietudine ad un tempo, perchè mentre vedeva sorgere contro di me tanta autorità di nomi e di scienza, pure sentiva la mia ragione riluttante agli argomenti che con tanto splendore di eloquenza venivano pronunziati. Io mi ero rassegnato alla disposizione d'animo la più simpatica, la più benevola; avrei desiderato che la mia coscienza avesse potuto tacersi; avrei voluto rimanere convinto di errore; sarei stato felice di potermi ricredere; ma non fu possibile, e le mie convinzioni ripresero anzi nuovo vigore. Io mi convinsi sempre più, o signori, che la verità era sopra questo punto ineluttabile; che cioè si trattasse di una vera legge d'imposta, che la tassa era imposta in modo imperativo ed assoluto, che non era in arbitrio del contribuente di pagarla oggi o domani, ma di pagarla come e quando la legge aveva

prescritto, come e quando il rappresentante del fisco la richiedeva. (Bravo! a destra)

Tristo precetto fu quello espresso dall'onorevole Mancini. Altri lo chiamò sovversivo, io mi contenterò di chiamarlo tristo, perchè guai a noi se esso si facesse strada nel paese. La legge sarebbe compiutamente disautorata e condannata.

Qual è dei contribuenti che non direbbe a se medesimo: io mi avventuro alla sorte. Perchè pagare le tasse, se il peggio che mi possa avvenire si è di pagare una soprataxa nel giorno dell'estremo pericolo di perdere il mio credito? Ma prima di quel giorno posso essere fatto salvo dalla prescrizione; ma il mio avversario è pur sempre sotto la minaccia di atti giuridici che possono da un momento all'altro costringerlo all'empimento della sua obbligazione; ma egli sa che questi atti giuridici lo costringeranno anche a degli aggravi, a delle spese; perchè affrettarci a pagare?

Fu detto, o signori, che lo Stato non poteva esigere le tasse che come un corrispettivo della tutela giuridica che esso accordava. Costoro sono di quelli che considerano la tassa di registro e bollo come una tassa assolutamente remuneratoria, e per quel noto principio del *do ut des, facio ut facias*, pretendono che la tassa non è dovuta se non quando il contribuente ha bisogno di invocare la tutela della legge picchiano alla porta dei tribunali. Io non vi pago, essi dicono, e non vi pagherò che quando avrò bisogno di voi.

Ebbene, o signori, io non voglio combattere questa teoria, ma voglio accogliere invece per un momento quest'ordine di idee. La tassa è il corrispettivo di un servizio che la legge accorda al contribuente; ora quale è il momento nel quale comincia l'invocato servizio? Quale è il momento nel quale la legge comincia ad accordare l'invocata tutela?

Forsechè la legge comincia a spiegare la sua efficacia dal giorno solamente nel quale voi picchierete alla porta dei tribunali per farvi rendere ragione?

No, o signori. L'azione della legge spiega il suo effetto molto tempo prima.

Esaminiamo per un momento ciò che avviene quando si stringe una convenzione.

Due si danno la fede, e il loro consenso in una determinata cosa costituisce la convenzione; ma finchè quest'accordo non è che un atto della loro volontà non ancora plasmato con un segno esteriore, o con un fatto di esecuzione, la legge non presta ancora alcuna azione, non spiega ancora alcuna efficacia.

Ma, quando i contraenti intendono di creare la

testimonianza della loro obbligazione, quando i contraenti vogliono che la loro fede sia vincolata con un atto che contenga la legge del loro contratto, non è forse da quel momento che essi si pongono sotto la tutela della legge comune? Non è forse da quel punto che i loro patti hanno una sanzione? È da quel momento che ciascheduno di essi sa di non poter più ricredere la data promessa; è da quel momento che ciascuno sa che il suo consenso è plasmato in un atto il quale ha forza coattiva e giuridica per costringere l'avversario a rispettare l'obbligazione; quindi da quel primo momento la legge spiega la sua efficacia, ciascuno dei contraenti si pone sotto la salvaguardia della legge comune. Anche nel concetto, adunque, di coloro che affermano doversi la tassa di registro considerare come il corrispettivo di quella speciale tutela che i contraenti invocano dalla legge, la tassa è dovuta, quando comincia l'azione della legge; e l'azione della legge, non si può dubitare, spiega il suo effetto nel momento stesso in cui si celebra il contratto.

Ma gli oppositori mi sono larghi di una concessione, che cioè le pene che sono dalla legge minacciate ai contravventori, non abbiano potuto assicurare l'esecuzione. È una concessione che deve costare assai poca fatica, perchè se si svolgono gli archivi delle finanze ne verranno fuori così deplorabili cifre da dimostrare in modo potentissimo la povertà della nostra legge. Ma se la legge vuol essere, essi dicono, munita di più efficace sanzione, ebbene, si raddoppino le multe, s'inventino nuovi mezzi di coazione, ma non quelli che, lacerando il contratto, vengono a colpire la sostanza stessa della convenzione.

E qui i miei egregi avversari hanno abilmente deviato dal terreno sul quale la discussione doveva essere circoscritta. Essi si sono mostrati tutti compresi da un santo orrore per la gravità delle tariffe che sono stabilite dalla legge.

Uno di questi miei valorosi colleghi è andato più oltre sostenendo che la tariffa veniva a togliere ai cittadini le facoltà più inviolabili che loro vengono, non dal diritto positivo, ma dalla legge naturale, paralizzando ogni movimento della vita civile, che si schiude negli scambi e nelle contrattazioni private. La tassa di registro viene, a suo avviso, ad impedire la libertà dei commerci e si fa arbitra di un diritto che lo stato sociale non può toccare.

E chi nega che le tasse non vengano ad imporre ostacoli e difficoltà al libero movimento della vita civile? Ma perchè e i cambi, e i commerci, e ogni consuetudine della vita possa liberamente ordinarsi e svolgersi non è forse necessario che lo Stato esi-

sta? E lo Stato, che è il custode naturale dei diritti e delle attività umane, può governarsi, può crescere, può prosperare senza il tributo?

La questione, o signori, non sta oggi nel determinare se la legge del registro e del bollo sia buona o cattiva. Se la tariffa, secondo la quale si misura la tassa, abbia norme di equità e tali da soddisfare tutti gl'interessi. Volete voi la riforma della legge del registro? ed io sarò con voi; e studieremo se essa risponda in tutto e per tutto alle convenienze sociali, e sarà assai facile che io mi arrenda a talune sue modificazioni. Dico talune, perchè non bisogna poi essere così ingiusti censori delle cose nostre, da non riconoscere che la legge italiana del registro e bollo può stare a pari della legge di registro e bollo francese, e di quella d'Olanda, e di quella del Belgio.

Ma ammettendo pure, lo ripeto, che la legge di registro sia cattiva, qual altro partito che quello di correggerla? Ora, mentre si starà correggendola, mentre la vostra iniziativa potrà affrettare e agevolarne lo studio, dovremo intanto permettere che vi siano di tali che pagano e di altri che le fanno frode?

Dovremo noi permettere che, mentre un povero contadino che deve vendere per cento lire di terreno ha da sottostare a gravezze enormi, l'uomo d'affari che scambia alla giornata una quantità grandissima di valori non paghi? Possiamo noi lasciare che anche per un momento solo esista questa grandissima ineguaglianza? Non è forse legge sancita dallo Statuto che tutti i cittadini debbano sostenere carichi eguali, che tutti sono eguali innanzi alla legge? Ciò che dobbiamo volere è questo: che se vuoi correggere la legge, si corregga, ma che intanto, mentre essa dura e le gravezze sue possono pesare sulla sostanza delle povere famiglie, nessuno possa sottrarsi all'obbligo di soddisfarne le prescrizioni e fare il proprio dovere verso il paese.

Ecco perchè, o signori, nel mio ordine del giorno io ho detto che la legge doveva assicurare la più compiuta ed esatta attuazione delle leggi di registro e bollo. In qual modo potremo noi riuscirvi? Dichiarando inefficaci gli atti fatti in frode alla legge.

Io vi dico, o signori, come già vi dissi altra volta, che questo principio io lo trovo già espresso nella legge attuale, e noi non abbiamo oggi che ad estenderne l'applicazione senza che avvenga alcuna perturbazione negli ordinamenti civili, nel modo stesso che non ne avvengono ora sotto l'impero delle disposizioni vigenti.

La legge di registro e bollo attuale, la quale non lascia, lo ripeto, in balia dei contribuenti di pagare nè il quando nè il come a loro piaccia, ma stabili-

sce dei termini e prescrive la tassa, contiene queste precise disposizioni, che « gli atti soggetti a registrazione e non registrati non potranno farsi valere come titoli in giudizio fino a tanto che non siano rivestiti di questa formalità. » E vi dice che « qualunque occultazione di prezzo nella denuncia di un contratto verbale rende improduttivo di azione l'atto fallace. Vi dice (e leggo le precise parole), che « l'inefficacia ed ineseguibilità degli atti stabiliti nei precedenti articoli, potrà essere opposta dalle parti in qualunque stadio del giudizio, e dovrà in ogni caso essere rilevata d'ufficio dal giudice. » Vi dice finalmente che « le autorità giudiziarie, che pronunciasse sentenze od emettessero decreti o provvedimenti sopra atti soggetti a registrazione e non stati previamente registrati, si renderanno personalmente responsabili del pagamento della tassa. »

Ebbene, riassumete ora il concetto che domina queste disposizioni, e vi apparirà evidente che il creditore, munito di un atto soggetto a registrazione e non registrato, non può ricorrere alla tutela della legge, non ha titolo di azione, e giuridicamente nulla può invocare dai giudici; e se essi gli concedessero qualche cosa, sarebbero responsabili in proprio della tassa. Ciò significa, o signori, che nei termini dell'attuale nostro ordinamento non ci siamo mai accorti di aver recato alcuna offesa all'ordine dei giudizi e delle prove, quantunque a colui che si sottrasse alla tassa sia vietato l'accesso ai tribunali, e l'atto da lui compiuto sia come non avvenuto, e taccia per lui il diritto, e, in una parola, ogni ragion di prova gli sia contesa.

Voci. È soltanto sospeso.

VILLA. Voi mi dite che il suo diritto è solo sospeso. Sta bene; ma la concessione di poter ancora registrare l'atto anche dopo trascorso il termine, e di vedervi così aperte le porte del tribunale, chi ve la fa? Ve la fa il Codice civile? No: ve la fa il fisco. È la legge fiscale medesima che vi dichiara che, col pagamento della sopratassa e della multa, potrete ancora ottenere di essere riammesso all'esercizio dei vostri diritti.

L'inefficacia di un giorno produce le stesse perturbazioni che l'inefficacia assoluta. O non avete il diritto di impedirmi il passo ai tribunali, e di negarmi la facoltà di conseguire ciò che mi è dovuto, o se l'avete questo diritto non può essere circoscritto ad accidentalità di luoghi e di tempo. Sospendermi l'esercizio di una facoltà è negare la facoltà stessa.

E sospendere l'esercizio di un diritto a quali conseguenze d'altronde non può trarre? Chi potrebbe prevederlo? A che vale un diritto, che io non possa

attuare? Lo diceva ieri l'egregio Mancini. Che vale un diritto, quando per me è lettera morta?

Ebbene, finchè io non ho pagato, e durante il tempo per cui l'atto non è registrato, io sono in questa condizione di cose; ho un diritto che il fisco mi vieta di esercitare senzachè la legge civile siasi sinora sentita in alcun modo offesa, od abbia credo sconvolti i suoi ordinamenti.

È il fisco quello che impone e vuole la tassa. Egli rispetta gli accordi, non tocca le obbligazioni, non immuta nè offende alcun diritto; ma costituendosi controllore degli atti, coi quali e gli accordi e le obbligazioni e i diritti si estrinsecano e si manifestano, impone sui medesimi l'obbligo di una tassa.

Legge nobilissima, la dirò col Troplong, e degna dell'attenzione del giureconsulto perchè, mentre soddisfa agli interessi del fisco, si fa protettrice dei diritti e delle proprietà dei cittadini.

Che paura avete voi di sconvolgere gli ordinamenti dei giudizi e delle prove, quando voi vedete già sin d'ora associati in così stretta armonia e l'interesse dello Stato e i diritti del cittadino?

Io credo quindi inutile di ritornare a casi particolari e ad esempi sui quali, o signori, ho visto così deboli e fiacchi gli argomenti dei miei avversari; però non devo omettere una breve risposta a ciò che veniva opposto dall'onorevole Accolla.

Egli ha potuto credere, o signori, che con questa legge si giungesse sino al punto di conculcare l'autorità della cosa giudicata.

Egli accennò del pari ad una grave contraddizione che sorgerebbe fra le sue prescrizioni e le esigenze di procedimento penale contro chi, per esempio, fosse accusato di falso giuramento per contratti, nei quali l'atto dovesse venir meno per difetto di registrazione.

Errore! L'autorità della cosa giudicata non può essere offesa, nè venire in alcun modo conculcata.

La legge che dichiara l'atto non registrato inefficace e nullo, non può non essere rispettata dai magistrati, e le loro sentenze che sono divenute irrevocabili non possono essere considerate che giuste ed inviolabili.

A nessuno può venire in mente che si possa impugnare una sentenza che ha autorità di cosa giudicata. Qual mai dei poteri costituiti potrebbe commettere un così enorme e riprovevole abuso di autorità?

La legge pronuncia la nullità, ai tribunali il compito di accertarla; ma il loro giudizio non può essere che inviolabile e sacro.

Nè la pretesa contraddizione colla legge penale può esistere. Tutti sappiamo come il procedimento

penale, quando si abbia a provare l'esistenza di un contratto, esclude ogni ordine di prova che non sia conforme alle discipline del rito civile; l'errore adunque è manifesto.

Signori, il principio che minaccia di nullità gli atti fatti in frode alla legge si trova applicato in ben più rigorosa espressione nelle altre leggi che governano gli altri paesi. Nessuno degli avversari ha potuto seriamente negarlo, ma si è tentato di menomare il valore di questa grande testimonianza di verità opponendo che la nullità è ristretta a casi determinati, e si citò in proposito la legislazione francese che la riduce a pochissimi.

Lasciate che io vi dica poche parole della legge francese, la quale fu appunto quella che servì di modello alla nostra.

Voi dovete, o signori, considerare qual è stato il lavoro legislativo della Francia in ordine alla legge di registro e bollo. Siamo al 1790, si aboliscono ad un tratto i centesimi-danari, i diritti di controllo, i così detti diritti d'insinuazione creati coll'editto di Blois, e una folla immensa di diritti e di tasse che si andavano riscuotendo sotto le più strane denominazioni, e si stabilisce la prima legge di registro. L'Assemblea costituente cominciò la sua opera con uno spirito di straordinaria moderazione, e la legge non poteva a meno che rilevare di tutta la mitezza che lo spirito dei tempi, e dei nuovi ordinamenti dovevano ispirare.

La legge del 5-19 dicembre 1790, doveva ben presto mostrarsi inefficace, gl'interessi della finanza si fecero poderosamente sentire, e le imperfezioni sue dovettero gradatamente correggersi. Otto leggi si vanno ben presto succedendo, per le quali il carattere della prima legge di registro si va sensibilmente trasformando sotto il vincolo di più rigorose sanzioni, e nel concetto di una più stretta fiscalità. Non bastava: e fu nel 1798 che comparve la legge organica del registro che anche attualmente, ad eccezione di poche modificazioni, regola e determina la tassa.

Era relatore della legge, o signori, il celebre Duchâtel, autorità non sospetta, che tutti conosciamo quanto in quel distinto pubblicista fosse sincero e rigoroso il rispetto delle dottrine più liberali.

Ebbene sentite, o signori, ciò che il Duchâtel, dopo otto anni che l'Assemblea costituente aveva fatta la prima legge di registro, fosse costretto di esporre all'Assemblea dei Cinquecento:

« Ce ne serait pas assez non plus d'avoir établi un droit, si vous n'en assuriez le recouvrement dans tous les autres cas où les redevables seraient tentés de les éluder.

« C'est cependant ce qui arriverait, si vous vous borniez à infliger une amende à ceux qui ne feront pas enregistrer ces sortes d'actes dans un délai déterminé. L'expérience a prouvé que ce frein est insuffisant, et que même il produit un effet tout opposé à celui qu'on en attend, en sorte que le trésor public est journellement privé des droits de mutations auxquelles ces actes donnent ouverture... Pour extirper tout à fait un abus aussi préjudiciable, nous ne voyons d'autres moyens que de déclarer *nuls* les actes en question, lorsqu'ils ne seront pas présentés à l'enregistrement dans le délai prescrit.

« Cette mesure est juste et commandée par les plus grands intérêts. L'on ne doit pas permettre qu'un acquéreur, par acte sous seing gravé, ait plus d'avantage que celui qui achète par contrat public. S'il s'expose à voir son titre frappé de nullité, il ne pourra l'imputer qu'à lui-même. La loi l'aura suffisamment averti.

« Une telle disposition, de la part du législateur, n'a pas seulement le mérite d'assurer le recouvrement de ce qui est dû au Trésor public; le but en est encore moral.

« Au surplus, il est bien à remarquer que ceci ne porte aucune atteinte à la liberté que doivent avoir les citoyens de rédiger eux-mêmes leurs actes.

« Par là, citoyens représentants, vous préviendrez bien des fraudes; vous assurerez même par cette disposition, qui paraîtra peut-être sévère au premier coup d'œil, le repos des familles, et votre loi, qui semblerait d'abord destinée à procurer des revenus à l'Etat, sera classée parmi celles d'une législation protectrice des droits et des propriétés. »

E l'Assemblea, se non osava di associarsi intieramente al voto del suo relatore, dichiarava però la nullità di parecchi atti, assegnando anzi a taluni di essi una pericolosa brevità di termini.

Gli atti di uscieri, ad esempio, devono essere registrati fra quattro giorni, la legge ne pronuncia, in caso contrario, la nullità. Ebbene, sono innumerevoli i casi di sentenze che pronunciano tale nullità. Scegliamone una. (*Legge un testo di sentenza francese*)

« Attendu que l'appel interjeté par est nul pour avoir été enregistré plus de quatre jours après sa notification à domicile ;

« Que cette nullité résulte des articles 20 et 74 de la loi du 28 frimaire, an 7 ;

« Attendu que l'effet de cette nullité est que la Cour ne se peut regarder comme saisie de l'appel, et que dès lors il ne lui appartient en aucune manière de statuer sur le fond des autres contestations pendantes entre les parties... »

Signori, noi stessi non abbiamo forse dei casi nei

quali l'adempimento di un'obbligazione fiscale ci impone sotto pena di decadenza? Chi intende ricorrere alla Cassazione non deve far deposito di una somma, lo stesso non avviene nel giudizio di rinvocazione, e se il deposito non è eseguito, non vi è decadenza dal diritto di poter invocare un giudizio?

Un'ultima osservazione fu ancora fatta, e questa racchiude una minaccia. Noi veniamo ad incoraggiare la mala fede e la frode. Ed è a noi che combattiamo e la mala fede e la frode che si osa lanciare un simile rimprovero?

Io non voglio dirvi, o signori, con qual nome si possano qualificare coloro che si sottraggono al pagamento del loro debito verso lo Stato. Mi fa male di dover ritornare su questo terreno nel quale il linguaggio fu ieri così vivo ed appassionato.

Io sento che colui che con mali artifizii riesce a sottrarsi al pagamento di ciò che deve, obbliga i migliori a pagare più di quello che devono e deve quindi essere segnalato al pubblico disprezzo. Ma sento ancora che, se è vero che egli fa frode alla legge, se è vero che egli si mette in lotta aperta cogli interessi del paese, lo Stato, che è il custode e tutore di questi interessi, deve poterne vincere la resistenza.

Ora, qual è il mezzo per vincere questa resistenza e assicurare gli interessi di tutti? Non viene ha che un solo.

Il fisco ha il diritto di levare un tributo ad ogni atto che esprime la manifestazione di uno di quei rapporti della vita sociale, dai quali emerge la pubblica ricchezza. Se la tassa è pagata, la legge riconosce e dà efficacia giuridica all'atto; ma se la tassa non è pagata l'atto non può avere la sua esistenza legale, ed è manifesto che il cittadino vi ha rinunciato. Il cittadino poteva valersene, non volle, la legge non può quindi accordare diritti e sanzioni che il cittadino ha in modo manifesto dichiarato di non voler conseguire. Vi ha cosa più giusta, più conveniente di questa? Più giusta, inquantochè la legge, lo ripeto, non viene che ad assecondare il manifesto intendimento del contribuente, che non volle dare un vincolo giuridico agli atti suoi; più conveniente, inquantochè non vi è certo mezzo più efficace per assicurare i diritti e gli interessi dei contraenti che sanno di poter solo con questo mezzo raggiungere lo scopo delle loro contrattazioni?

Ma non vedete, o signori, che questo è il mezzo più sicuro per combattere la frode; che i contratti dissimulati, le convenzioni capziose e i facili artifizii sotto la benefica influenza di questo controllo della legge devono scomparire?

Nè mi si venga a dire che quanto più si forbi-

scono armi per combatterla, e più essa si farà fina, sottile, furba, e troverà nuovi artifici per eludere la legge. E perchè essa tenterà risorgere, noi dovremo lasciarle libero il campo? Guai a noi se questo pensiero potesse arrestarci, chè la società si troverebbe ad un tratto disarmata anche in faccia ai più tristi malfattori.

La vita è una lotta; e lo Stato questa lotta la combatte ogni giorno, ogni momento. La combatte contro i nemici che insidiano apertamente all'ordine pubblico, come la combatte contro quegli altri non meno iniqui che, senza atteggiarsi apertamente contro l'ordine pubblico, riescono fraudolentemente ad inaridire le sorgenti donde esso ricava azione e vita.

Dunque la lotta sia. Se oggi la legge non basterà più, ne rafforzeremo l'azione; se domani i conati di costoro si raddoppieranno, e raddoppieremo anche noi le difese, e troveremo nuove armi e più efficaci per poterli combattere.

Signori, il mio ordine del giorno riassume questi concetti; la legge che ci è proposta deve avere lo scopo di assicurare la piena attuazione della tassa di registro e bollo. Essa non contrasta per nulla agli ordini civili, non li sconvolge, non li perturba; ma, ove questo timore potesse recare qualche inquietudine, ogni inquietudine deve essere, con miti e prudenti temperamenti, dileguata e rimossa.

Già prima d'ora io dichiarai che la formula della legge mi pareva meno perfetta, e potesse dar luogo a qualche dubbio e a qualche difficoltà. Gli emendamenti che io ho avuto l'onore di presentare mi sembra che vincano queste difficoltà e completamente le eliminino.

Io ho voluto in quegli emendamenti stabilire che l'atto non registrato dovesse considerarsi come nullo e non avvenuto; io ho creduto di stabilire, in modo più chiaro e preciso, che coloro dei contraenti i quali volendo creare la prova della loro obbligazione, non la creavano nei modi voluti dalla legge, e non si uniformano alle disposizioni della legge del registro, creavano una cosa assai diversa da quella voluta dalla legge ed alla quale perciò non possono applicarsi le conseguenze giuridiche, che la legge concede solamente a quegli atti che essa ha autorizzati.

L'atto non registrato è nullo e come non avvenuto. Ma, se indipendentemente da quell'atto, voi avete altri mezzi ed altri principii di prova, vi è aperto il campo per farli valere.

La legge non vi pone un divieto assoluto; vi dice soltanto che non riconosce come capace delle con-

seguenze giuridiche questi atti che non sono fatti con le condizioni da essa dettate.

PRESIDENTE. Venga alle sue conclusioni.

VILLA. Aggiungo, signori, un'altra disposizione intorno al modo col quale si debbono esigere i diritti di registro e bollo. Io ho considerato che la legge di registro deve essere rigorosamente osservata in certi atti, che per esigenze d'ordine pubblico hanno bisogno d'una data certa. Per questi, i contraenti debbono essere assolutamente sottoposti all'obbligo della registrazione. Vi sono altri casi nei quali questa registrazione non è richiesta che dall'interesse dei contraenti medesimi.

In questo, come in ogni altro caso, io vorrei che si lasciasse libero ai contribuenti, o di fare inscrivere i loro atti all'ufficio del registro, o di soddisfare anche all'obbligo delle tasse mediante l'uso della carta da bollo o delle marche di registrazione. Anche la legge attuale permette questi mezzi di soddisfare alle tasse per alcuni atti. Estendiamola e non ne raccoglieremo che il maggior bene.

Questi sono, o signori, gli emendamenti che, introdotti nella legge, credo possano renderla più efficace e conveniente allo scopo pel quale è presentata.

Un'ultima parola e avrò finito.

Io ho creduto, o signori, di dovervi esprimere le profonde mie convinzioni intorno a questa proposta e mi sono trovato disgraziatamente in opposizione all'opinione autorevole dei molti miei amici. Vogliano essi permettermi che io dica colla maggior franchezza, che la causa di tutto ciò, cade anche sopra di loro...

Una voce a sinistra. Oh! no.

VILLA. Sì, signori, non è forse da questi banchi che con parola ardita si è chiesto più volte si procedesse colla maggiore energia alla restaurazione delle pubbliche finanze? E ogni qual volta si pose mano a togliere abusi, a sorreggere il credito, a combattere i vermi roditori della pubblica sostanza, e a recare utili e liberali innovazioni la sinistra non diede forse il suo franco e leale appoggio al Governo senza chiedere nè il nome nè il casato dei governanti? Io aveva da ciò imparato, e me ne compiaceva, che l'opposizione nostra non fosse quella di chi non dà quartiere, e ho creduto che essa volesse proseguire la benefica e generosa opera sua ad ogni costo. E mi confortava in questo pensiero l'accoglienza che voi deste favorevole alle proposte del Governo, e per nuovi lavori di pubblica utilità, e per le opere di difesa, e per gli armamenti proposti che venivano ad imporre gravi sacrifici al paese. Ora, se l'opposizione non era diretta da uno

spirito di pertinace resistenza, se essa non guardava al banco dei ministri, ma al paese, e soltanto al paese, io doveva dire a me medesimo: poichè vi è un *deficit* bisogna colmarlo; quello è un abisso che bisogna spianare ai nostri passi, se no, esso ci ingoierà tutti. Non solo l'onorevole Minghetti, ma, intendete bene, tutti; essi, noi, il paese.

Abbiamo o no acconsentito alle spese? Sì: ebbene, bisogna pagare. Ma come fare? Dobbiamo noi rivolgerci ai contribuenti per nuove imposte? Dovremo ricorrere a nuovi decimi sulla fondiaria? È ciò possibile ancora?

Si disse ieri dall'onorevole Mancini essere un insulto all'Italia il dire che essa non paga. Ebbene, io non farò questo insulto al mio paese, ma dirò solo che l'Italia è il paese che paga di più d'ogni altro, ma è ben anche quello nel quale si paga di meno che in tutti gli altri. (Benissimo! *a destra*)

Tutta la questione sta nel sapere distinguere le persone. Tra il paese che lavora, che opera, che vuole essere prospero e grande, che rispetta le leggi, che compie al debito suo, e le non scarse schiere di coloro che vivono a danno suo e in frode alla legge.

No, non vi è paese nel quale vi sia una così lunga serie di tributi e di gravanze d'ogni maniera; lo spirito fiscale dei nostri finanzieri si è ormai esaurito alla ricerca di nuovi balzelli per alimentare il pubblico Tesoro. Ma perchè ciò? Si lasci che io lo dica francamente, perchè molti e forse i più non pagano quello che devono. L'onorevole Sella ha reso un grande servizio al paese, allorchando pubblicò certi volumi...

Una vote a destra. Non sono stampati.

VILLA. Sì, sono stampati.

La stessa voce. Ma non sono pubblicati.

VILLA. Se non sono pubblicati, il ministro Minghetti farà opera migliore se attuerà il pensiero del Sella e li pubblicherà.

In questi volumi si racchiudono i ruoli dei contribuenti all'imposta sulla ricchezza mobile. Signori, per assicurare l'eseguimento di quella legge d'imposta alla quale così vergognosamente si sottraggono tanti contribuenti non vi ha che un solo mezzo, la pubblicazione di quei volumi: veda il paese, controlli il paese, giudichi il paese. (Bravo! Benissimo! — *Applausi a destra*)

Signori, quella certa bandiera che l'onorevole Mancini diceva ieri non avremmo avuto il coraggio di portare ai nostri colleghi elettorali, io per parte mia non ho difficoltà di inalberarla; e di levarla anzi ben alta, perchè il paese la vegga e possa seguirla.

Bisogna far scomparire ad ogni costo il *deficit* del nostro bilancio e per ciò non è necessario, ne sono profondamente convinto, di ricorrere a nuove gravanze. Lasciamo in pace i contribuenti onesti, non funestiamo maggiormente il paese che soffre e paga. Una cosa sola siamo in obbligo di esigere ed è che tutti paghino, che tutti sieno uguali dinanzi alla legge.

Ora, i contribuenti fra i quali sta il maggior numero non dico di frodatori... non parlo più di frodatori; i contribuenti fra i quali si trova la maggior parte di coloro che offendono la legge, di coloro che si sottraggono al tributo (non so più che frase adoperare per rendere più morbida la mia idea) (*Si ride*), sono appunto quelli che dovrebbero pagare la tassa del registro, e invece vi si sottraggono. Se nessuno potesse eludere la legge voi vedreste che in poco tempo l'imposta sui terreni potrebbe alleggerirsi, e la quota per l'imposta della ricchezza mobile ridursi a più eque proporzioni, e spuntare finalmente il giorno nel quale poter salutare il sospirato pareggio dei nostri bilanci. (Bravo! *a destra*)

E l'onorevole Mancini non vuol augurare al Ministero di potersi presentare agli elettori con questa bandiera?

Io non so quello che il Ministero abbia il coraggio di fare, ma per me io non dubito di presentarmi ai miei elettori con questa bandiera. (Bravo! *a destra*) E dirò loro: Sì, signori, io mi sono fatto sostenitore di una legge fiscale, perchè la mia coscienza mi imponeva il dovere di tutelare e difendere gli interessi del paese, con aperta immoralità combattuti ed offesi dai frodatori del tributo.

Nella dura alternativa di votare nuove imposte od avvalorare con più efficace sanzione quelle che già sono in vigore, ho prescelto quest'ultimo partito, e ho voluto così che diventasse una verità ciò che sta scritto nello Statuto: L'eguaglianza dinanzi alla legge.

Io son sicuro di aver parlato come voi stessi avreste parlato; di avere agito come le vostre coscienze oneste vi avrebbero spinti ad agire. È questione di moralità e di giustizia; potete voi condannarmi?

Ed essi non potranno condannarmi, siatene sicuri, perchè conosco come nel cuore di quegli alpigiani, il sentimento della giustizia e quello del dovere verso lo Stato sia poderoso. (Bravo! *a destra*)

Signori, il Piemonte ha superato le più grandi difficoltà. In meno di dieci anni ha sostenuto il peso di tre guerre; ha preparato armi ed armati per una impresa che poteva impaurire i più coraggiosi, ed ebbe tempi tristissimi di disagio; eppure compì

l'opera sua sorretto da questa grande coscienza del dovere.

Quali non furono le gravezze alle quali ci sottomise quella legge alla quale accennava l'onorevole Mancini, e per la quale si pagava la tassa sui debiti dell'eredità?

Il Piemonte l'ha sperimentata, e l'imposta era pagata. Vi era una tassa mobiliare, e si pagava; l'imposta fondiaria esorbitante, e si pagava. Vi era la tassa patenti, e l'abbiamo pagata.

Una voce. Fu abolita perchè non si pagava. (*Ilarità*)

VILLA. (*Con forza*) E l'abbiamo pagata!

PRESIDENTE. Ha ragione: e l'abbiamo pagata! (*Movimenti*)

Continui onorevole Villa.

VILLA. Mi si permetta di dirlo con orgoglio: se l'Italia vuole oggi ispirarsi a questi esempi, potrà essere certa di veder ben presto rassicurate le sue sorti, prospere le sue finanze, e più che tutto restaurata la pubblica moralità, senza la quale nessun Governo può esistere.

Signori, non è vero che ciò che impedisce la compiuta attuazione della legge del registro sia un sentimento di onore, il quale vieta di rivelare il segreto delle famiglie. Mi permetta l'onorevole De Luca che io gli dica che questo è un errore.

Come mai l'onore delle famiglie può impedirvi di soddisfare al debito che avete verso il paese? Come mai l'onore di una famiglia può ricevere offesa per la presentazione all'ufficiale del registro degli atti indicati nelle tariffe dalla legge?

Qual è degli atti di cui debba arrossire una famiglia, di cui debba arrossire un onest'uomo? (*Approvazione a destra — Rumori a sinistra ed interruzioni*)

PRESIDENTE. Onorevole Villa, venga alle sue conclusioni.

VILLA. È assai facile, o signori, di potere con simili frasi adonestare qualunque rifiuto ai pubblici tributi; quando si ha da accertare il vostro reddito, determinare il prodotto delle vostre arti ed industrie, il valore della vostra proprietà, potete ripararvi dietro a simili pretesti? No; l'onore delle famiglie non ci ha nulla a che fare. (*Nuove interruzioni e rumori a sinistra*)

PRESIDENTE. È inutile, onorevole Villa, che ella risponda alle interruzioni; venga alla conclusione.

VILLA. Che se io dovessi arrestarmi a questo argomento, sarei costretto a dire che l'onore è molto diversamente sentito da provincia a provincia. (*Rumori a sinistra*)

PRESIDENTE. Ma, onorevole Villa, venga alla con-

clusione; lasci argomenti che possono essere dolorosi.

VILLA. È lo stesso onorevole De Luca che mi vi ha tirato, perchè non io, ma l'onorevole De Luca faceva distinzioni tra provincia e provincia, dicendo che in alcune il sentimento dell'onore fosse più potente.

Voci a sinistra. No! no!

VILLA. Ebbene, è appunto perchè sento il dovere di protestare come l'onore sia egualmente sentito in ogni provincia d'Italia, che non posso ammettere ciò che l'onorevole De Luca si lasciava forse sfuggire, che la grande disparità nella riscossione di questa tassa potesse in alcune provincie dipendere da questo più vivo e delicato sentimento del cuore.

Ecco ciò che io volevo dire. So, o signori, di avere compiuto il mio dovere, la mia coscienza me lo dice. Voterò la legge. (*Applausi dalla destra*)

PRESIDENTE. Ora viene l'ordine del giorno dell'onorevole Mascilli.

Intende egli di svolgere il suo ordine del giorno? Mi pare che è abbastanza chiaro.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno dell'onorevole Mascilli.

« La Camera, nel mentre fa plauso alle lodevoli intenzioni del ministro delle finanze di ottenere il pareggio senza nuove imposte e senza accrescere le esistenti, non potendo però sconoscere i gravi inconvenienti che potrebbero derivare dal progetto di legge sulla inefficacia degli atti se fosse accettato nel modo come si è presentato, lo invita a modificarlo e riproporlo nel corso di questa Sessione medesima. »

Domando se quest'ordine del giorno è appoggiato.

(È appoggiato.)

L'onorevole Mascilli ha la parola per svolgere il suo ordine del giorno.

MASCILLI. Prendo la parola con calma e senza eccitamento, perchè le passioni dei partiti svaniscono, si dileguano, ma le leggi restano.

L'onorevole Villa ha esordito col dire: sono io il solo che dai banchi di sinistra parlo a favore della legge. Io sono compagno all'onorevole Villa, poichè sono il solo che dai banchi di destra parlo contro la legge.

MALDINI. Dal centro. (*Ilarità*)

MASCILLI. Io prego i miei amici a non dolersi se questa volta non posso unire al loro voto il mio; almeno dimostro che il partito al quale mi onoro di appartenere, non ha altro vincolo, non ha altro legame che quello dell'uniformità delle opinioni;

tanto che, se talvolta avviene che siano disformi, ognuno manifesta liberamente il suo pensiero e con eguale libertà ed indipendenza dà il suo voto.

Io intendo dimostrare l'opportunità e la ragionevolezza del mio ordine del giorno, e dico innanzitutto che nessuno di noi è in lotta coll'onorevole ministro delle finanze, ma invece il combattimento è contro l'onorevole guardasigilli.

E diffatti, che cosa disse l'onorevole ministro delle finanze? Io voglio raggiungere il pareggio, e con esso la cessazione del corso forzoso, la cessazione del disagio. M'interessa delle condizioni economiche in cui si trova il paese, quindi è che non voglio nuove imposte, nè voglio accrescere le già esistenti, ma voglio invece aumentare le entrate compiendo un atto di giustizia, cioè col far pagare i contribuenti che non adempiono il loro dovere, e far sì che le imposte sieno pagate da tutti egualmente, e così facendo, io vengo ad avere quella entrata che non potrei conseguire altrimenti che aggravando i contribuenti.

Ora nessuno di noi, credo, è contrario a questo concetto dell'onorevole ministro delle finanze.

L'onorevole ministro delle finanze diceva pure alcuni giorni sono: io ho consultato gli uomini competenti sulla questione di diritto, e mi sono messo d'accordo coll'onorevole guardasigilli per vedere, se mai mi fossi messo in opposizione colle disposizioni delle leggi civili: lo che vuol dire che egli declina la responsabilità della questione legale; e poichè niuna quistione economica o finanziaria si è elevata nella discussione, ma le sole quistioni di diritto, così queste quistioni sono tutte col ministro guardasigilli. Io quindi, mentre dichiaro di fare plauso al ministro delle finanze, non posso fare altrettanto al ministro guardasigilli.

Egli stesso, quando è venuto alla Camera, nel difendere il progetto di legge, ha convenuto che quell'articolo 7 (per il quale fin da un mese addietro io aveva proposto la soppressione) non si poteva da lui sostenere. Dunque quel che non aveva ponderato giorni prima l'ha ponderato giorni dopo, e sono sicuro che quello che non vede oggi potrà vedere meglio domani. E quando l'onorevole Puccioni, che sostenne ieri con tanto calore, con tanta passione...

PUCCONI. Convinzione.

MASCILLI. Sta benissimo, convinzione; io non faccio questioni di parole, io discuto, ma senza passione, poichè, lo ripeto anche una volta, le passioni svaniscono e le leggi restano, ed a me non fanno paura nè i rossi, nè i neri, mi spaventano soltanto le cattive nostre leggi, i possibili nostri errori.

Dunque io diceva: l'onorevole Puccioni, il quale ieri con tanta passione, con tanto calore sosteneva quella legge, non veniva egli forse a dire: « ma questa parte è un poco esagerata, quest'altra ha bisogno di un qualche emendamento? »

Ma che colpa hanno gli altri se vi dicono che vi trovano qualche cosa di esagerato anche in ciò che resta?

Ma non è venuto l'onorevole Cortese a presentare un ordine del giorno, col quale si chiede che la legge sia emendata? Non hanno detto lo stesso gli onorevoli Alippi e Camerini e tutti gli altri oratori? Io trovo infine che nessuno è ben convinto che la legge, nella sua interezza, si trovi nello stato di essere veramente discussa per essere votata.

Nessuna meraviglia dunque che io sia venuto a presentare un ordine del giorno, col quale invito il Ministero a fare nuovi studi su questa legge. Se questo provvedimento si metterà in esecuzione due mesi prima o due mesi dopo, non sarà poi un gran male; ma se per avventura noi sbaglieremo, se violeremo alcuni principii, il male sarà grandissimo per le conseguenze che ne verrebbero.

Infatti, che cosa diceva ieri l'onorevole Puccioni quando confutava l'onorevole Mancini? Egli diceva: ma guardate, voi che volete sostenere tanto il principio, non vedete che nella votazione dell'articolo 3 della legge sulla ricchezza mobile voi avete già fatto un passo contro il principio stesso?

Io non accetto la conseguenza che vuol dedurne l'onorevole Puccioni, ma approfitto della lezione per osservare che quando si fa un passo falso, questo ci costringe poi a farne degli altri, e dove ci troveremo?

Intanto io metto sempre più in dubbio che cioè non ci siamo ancora intesi sulle quistioni di legge, poichè ieri l'onorevole Puccioni (io non intendo confutarlo; voglio dire soltanto come la penso), per sostenere il principio che per questo progetto di legge non poteva opporsi che era in contraddizione colla legge civile, diceva: voi l'avete già violata quando avete permesso che le scritture private, quando non sono registrate, non si possano tenere a calcolo per detrarre il passivo di un'eredità, per diminuire la tassa da pagarsi per le successioni (mi pare che così dicesse l'onorevole Puccioni).

Ma, onorevole Puccioni, qui la questione è ben altra, e quando mi dite ciò, vuol dire che non ci siamo ancora intesi; perchè quando una scrittura la quale non è registrata, non è tenuta a calcolo in una eredità, che cosa significa questo? Quello che noi sosteniamo, cioè che la legge del registro e bollo serve ad evitare le simulazioni in frode contro i terzi.

Ma mi avete forse detto che questa scrittura privata, la quale non è registrata, non valga più nulla? Che non valesse più nulla nell'interesse dei contraenti? Ma che quella scrittura non sia ammessa, perchè il fisco presume che quella scrittura sia simulata per frodare la tassa di successione è regolare, e rafferma anzi il principio che sosteniamo, cioè che il registro serve contro i terzi non tra i contraenti.

All'incontro io fo osservare alla Camera che qui non si tratta di una di quelle leggi le quali si possano correggere; ovvero che, quando dopo un anno si vedesse che fosse sbagliata, si potesse ritirare, come mi pare abbia detto ieri l'onorevole Cortese.

Ma guardiamo bene a quel che si fa, poichè, se dopo un anno venite a dire, questa legge non può stare, conveniamo che viola dei principii di giustizia, i danni che durante quell'anno avranno sofferti tante famiglie dovrete risarcirli.

Noi abbiamo riparati i danni patiti dai danneggiati politici, e si è fatto bene, eppure erano danni che avevano ocasionati i Governi passati; con quanta maggior ragione dunque non dovremo risarcire i danni che potranno soffrire tante persone, se noi veniamo domani a riconoscere ingiusta la legge?

Ecco perchè io col mio ordine del giorno non intendeva pregiudicare in alcuna maniera la questione; essa rimaneva impregiudicata; il ministro guardasigilli potrà ponderare seriamente tutte le convenienze che questa legge potrà apportare.

Dal poco che ho accennato risulta pure che, anche quando non avessi io alcuna competenza a potere comprendere il merito delle quistioni che si sono agitate in questi giorni, pure, come semplice spettatore, vedendo che da un lato si sostiene una questione, da un altro lato se ne sostiene un'altra affatto diversa, ciò che vuol dire che la questione non è ancora matura, è spontaneo il parere di rimandarla perchè sia meglio studiata e riproposta in un'altra occasione.

Ma permettete che venga un tantino anche nel merito della questione, e sarò brevissimo.

Io intendo di dimostrare che questa legge è in opposizione col Codice civile; che questa legge muterebbe intieramente lo scopo, la missione che ha la legge del registro e bollo; che le scritture che sfuggono alla formalità del registro non sono in quella quantità che si presume; che quelle scritture che veramente sfuggono alla formalità del registro, in minima parte non si registrano per cattiva volontà dei contraenti, ma la maggior parte, signor

ministro, non si registrano per gli ostacoli che mettetete voi stessi.

L'onorevole Mancini incominciò il suo discorso col parlare dei precedenti della Camera. Mi permetto io pure di dire qualche cosa onde poter giustificare il perchè non posso rimuovermi dalle mie idee. E ricordo che tre anni addietro, quando l'onorevole Sella domandava un altro decimo sulle imposte esistenti, allora la maggioranza della Camera si riunì per vedere se si poteva trovare altro espediente da proporre al ministro. Ora io ricordo che in quell'occasione vi fu chi propose la tassa sulle successioni al lordo e l'inefficacia degli atti non registrati; e, dopo brevissima discussione, non si accettarono nè l'una nè l'altra proposta. Ora noi siamo quegli stessi di tre anni addietro, ed era naturale che, quando il ministro ha riprodotto questa dell'inefficacia degli atti non registrati, il maggior numero degli uffici l'avesse rifiutata, e per conseguenza la maggioranza della Commissione ha dovuto anche essere contraria.

Io non so quindi immaginare come adesso noi possiamo essere favorevoli. Molte stampe si sono pubblicate per sostenere questo progetto di legge. Io non le ho lette, perchè è mio sistema di non preoccuparmi delle opinioni e delle passioni altrui: però, per azzardo, ho voluto dare un'occhiata all'opuscolo del professore Serafini, perchè l'ho inteso tanto commendare, e da molti mi si diceva: leggi l'opuscolo del Serafini perchè ti aprirà la mente. Io l'ho letto quell'opuscolo, e debbo dire che, per quanto io abbia ammirato l'insigne giureconsulto, l'esimio cultore della scienza, l'applicazione delle sue massime però, invece di far variare le mie idee, le ha maggiormente ribadite, dimodochè al giorno d'oggi tuti i Serafini e tutti i Cherubini del Paradiso non potrebbero farle mutare. (*Ilarità generale*)

L'onorevole guardasigilli ieri l'altro con quella distinta sua coltura recitava taluni versi che il poeta di Enea faceva dire alla Sibilla, e con ciò l'onorevole ministro faceva allusione ai sostenitori del progetto di legge, io alla mia volta mi permetto di ricordare che quando Caracalla, lacerato non meno dal rimorso che dal timore dell'odio universale per avere ucciso di propria mano il fratello tra le braccia della comune genitrice, si rivolse al sommo dei giureconsulti dei suoi tempi (Papiniano) perchè gli avesse tessuto la sua difesa. Ma, quell'insigne, che amava tanto la giustizia per quanto non si faceva imporre dal potere, rispose con quelle memorande parole: *aliud parricidium esse excusare parricidium.*

Protesto che non intendo con ciò fare allusione

alcuna all'onorevole presidente del Consiglio (*Ilarità*) che ha tanto diritto all'effetto, al pretesto ed all'ammirazione di tutti; ma ho voluto dire soltanto che il professore Serafini non è Papiniano.

L'onorevole Mancini diceva che egli aveva lette tutte le stampe pubblicate a favore di questa legge, e non aveva trovato niente che avesse appoggiato il presente progetto di legge.

Io non posso che condividere la sua opinione giudicando dall'opuscolo del professore Serafini, che è stato tanto elogiato. E difatti questo opuscolo è diviso in tre parti. Nelle due prime si parla della validità degli atti, e poi delle scritture, vale a dire quando la scrittura era necessaria, ecc., cose che assolutamente sono estranee alla questione che si discute, e che appartengono alla storia del diritto e vanno nel campo dell'erudizione.

Viene la terza parte che tratta delle formalità fiscali, e questa è divisa in due capitoli, il primo dei quali (*Mormorio*) riguarda le formalità del registro; e tutte le leggi che riporta dimostrano che tale formalità serviva per dare agli atti la pubblicità e l'efficacia contro i terzi: cosa che noi abbiamo con la pubblicità delle ipoteche col mezzo della iscrizione e per gli atti traslativi di proprietà mercè la trascrizione.

L'onorevole Serafini parla pure... (*Rumori e segni d'impazienza*) parla pure di quelle legislazioni le quali...

PRESIDENTE. Onorevole Mascilli, parli del suo ordine del giorno.

MASCILLI. Perdoni, io parlo dell'ordine del giorno.

Voci a sinistra ed al centro. Parli! parli!

PRESIDENTE. Non si allontani dall'argomento.

MASCILLI. Siccome, onorevole presidente, uno degli argomenti addotti è questo, che cioè questa legge esiste presso molte nazioni... (*Rumori a destra*) io voglio provare tutto il contrario.

Il Serafini dice così:

« Nei paesi ove la maggior parte dei contratti si fa per atto pubblico, cotesto sistema produce ottimi risultati, ma ove (come da noi) la scrittura privata è ammessa in tutti gli atti civili più importanti, come sono quelli che tendono al trasferimento della proprietà di beni stabili, il sistema delle semplici multe non basta a prevenire le frodi. »

Dunque, il Serafini stesso conviene che la inefficacia degli atti non registrati non si è adottata in verun'altra nazione, e per essere conseguente a quanto egli stesso dice, invece di sostenere la legge che noi combattiamo, avrebbe dovuto piuttosto consigliare l'atto autentico per i contratti di trasferimento di proprietà ed altri dei più importanti, come diceva

ieri l'onorevole Camerini, sebbene gli atti che contengono trasferimenti di proprietà debbano registrarsi, altrimenti non potrebbero trasciversi, cosa che interessa al compratore.

Quando il Serafini tratta del diritto del bollo, nella quale quistione non voglio entrare perchè è mio intendimento che questa quistione resti assolutamente impregiudicata, ed io fo molta distinzione tra il diritto di bollo e la formalità del registro; ma voglio far notare che l'onorevole Serafini... (*Rumori e segni d'impazienza a destra*) Permettetemi una sola parola. Non voglio dir altro che questo, cioè, che quando parla della formalità del bollo, non sa addurre altro esempio che le sole cambiali, i biglietti ad ordine ed i *cheks* che si fanno in Inghilterra, quistione che è stata lungamente trattata dall'onorevole Mancini e sulla quale io non mi fermo. Poi ricorre ai regolamenti di Pio VII e di Leone XII, poichè non ha altra risorsa. Eppure nel regolamento del 1827 di Leone XII, se non vado errato, trovo l'articolo 254 che dice così:

« Tutte le scritture od atti fatti anteriormente alla introduzione del bollo, quando occorra produrli o farne uso, debbono sottoporsi preventivamente al bollo straordinario » vale a dire che anche il regolamento dei preti, che il Serafini riporta come modello di severità fiscale, rispettava il principio della non retroattività delle leggi. Era riservato a noi il tentare anche ciò che gli stessi preti non ardivono.

A me basterebbero poche parole per giustificare che questa legge debba ritenersi come una legge ingiusta. In effetto, una volta che è in opposizione con le leggi esistenti del Codice civile, basterebbe questa sola ragione per dire che la legge è ingiusta. Che cosa è un Codice civile, se non il contenuto di quelle regole che determinano i rapporti di giustizia sociale in un paese? Ora, quando un provvedimento di legge secondario viene a violare questi rapporti di giustizia, viola la giustizia quello che la legge vuole che sia giustizia del paese.

Lo stesso ministro guardasigilli diceva giorni addietro « che era una fortuna aver un Codice buono, perchè è quello che deve esercitare la sua influenza sopra tutte le altre leggi, » e poi faceva tutt'altra applicazione.

L'onorevole presidente del Consiglio, rispondendo giorni addietro all'onorevole Branca, diceva: *Ma una legge non deve essere eterna; non è già l'Arca del Signore! Le leggi variano*, e per addurre un esempio citò le leggi di successione che variano nei diversi popoli.

Io accetto la proposizione del ministro, ed ag-

giungo anzi che le leggi non solo possono variare ma debbono anzi variare, debbono seguire i mutamenti politici, morali, ed economici di un paese.

La sola questione che io fo è quella di vedere se una legge deve essere mutata direttamente ovvero se può essere mutata di straforo con una legge speciale che ha uno scopo tutto diverso da quello che può avere la legge generale che verrebbe a variare.

E per non allontanarmi dall'esempio che allegava l'onorevole ministro delle finanze, cioè delle successioni, dico io che, se per le condizioni economiche del paese, si dovessero mutare le regole di successione, non si farebbe in altro modo che presentando un progetto di legge il quale modificasse il titolo delle successioni.

Ma se l'onorevole ministro delle finanze ci venisse a dire con un provvedimento: *non voglio che succedano i collaterali al di là del 5° del 6° grado perchè così succederà lo Stato e si miglioreranno le condizioni della finanza*, lo discutereste voi questo provvedimento? Certo che no.

Il caso è identico. Se volete sanzionare la inefficacia che discutiamo, che non è nel Codice delle leggi civili, che anzi è esclusa, ma venite con un progetto di legge che modifichi il Codice delle leggi civili, affinchè abbia quella tale influenza (della quale parlava l'onorevole guardasigilli) per questa legge di finanza. Allora saremo sul vero terreno da combattere, verrà di fronte il giureconsulto col finanziario e si potrà fare quell'analisi comparativa tra gli utili delle finanze coi danni che si arrecherebbero violando quei rapporti di giustizia sociale esistenti nel paese, e che determina la legge che si vorrebbe variare, allora si esaminerebbero tutte le altre disposizioni che vi hanno rapporto e che dovrebbero sopprimersi o modificarsi per metterle in relazione tra loro.

Quando si tratterebbe di un progetto di modificazione al Codice della legge civile (*Conversazioni rumorose*) allora non vedrei deserto lo stallo dell'onorevole Pisanelli, avrei allora udito la parola degli onorevoli Mari, Raeli e tanti altri valentissimi giureconsulti che non sarebbero rimasti silenziosi.

Ma se procederemo come si vorrebbe, che cosa avverrà dei nostri Codici? Oggi ne varierete una parte con una legge speciale, domani l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio verrà a farne mutare altra parte anche con legge speciale per far riforme sulla caccia e sulla pesca e poi l'istruzione pubblica per le esigenze del *limen grammaticum* del greco e del latino, e non resterà nulla di quei Codici che sono il frutto dell'opera secolare che contengono tanta sapienza dei nostri maggiori.

Si è distrutto anche troppo!!! Conserviamo almeno le leggi principali. Ma che sostituirete voi? La inefficacia degli atti non registrati.

Si sostiene che questa legge non viola i principii stabiliti nel Codice civile.

Non entrò in questa questione, poichè abbastanza ne ha parlato l'onorevole Mancini. Non mi tratterò neppure sul sistema... (*I rumori delle conversazioni coprono la voce dell'oratore*)

Se la Camera è stanca, tralascierò di parlare.

Non dirò come questa legge venga a variare l'indole e la natura della legge di registro e bollo. Mi farò solo a dire all'onorevole ministro che le scritture che sfuggono al registro non sono in quella quantità che si crede. Si sono dimenticate in proposito alcune circostanze di fatto che è bene ricordare.

Si è introdotto l'uso delle cambiali, delle quali non si faceva tanto uso per lo innanzi, e queste hanno sostituito altrettante scritture comuni che sarebbero andate al registro. Vedete tutti gli affari che fanno dalla Banca Nazionale...

Voci. Basta! basta!

MASCILLI... dalla Banca Nazionale ed altri istituti di credito; ma tutte queste operazioni non sono quelle che si sarebbero fatte con le scritture? Non dirò che si sono diminuite per essersi troppo aggravata la tassa, e strapazzata pure con tante leggi.

Delle scritture, le quali non si registrano, una parte non si registrano per volontà dei contribuenti, un'altra parte non si registrano perchè voi non le fate registrare. (*Rumori*)

Prego un momento la Camera di darmi ascolto.

Voci. No! No! Ai voti!

Altre voci. Parli! parli!

MASCILLI. Io ho tagliato le questioni che voleva trattare, vedendo che la Camera è impaziente di andare ai voti, e la verità non piace; mi si lasci dire ancora due parole.

Quando la legge del registro e bollo ha cominciato a funzionare, che cosa è avvenuto? Si sono presentate le scritture per adempiere alla legge, ma per la poca erpandezza si sono tassate al di là di quello che la legge voleva, e così ci sono stati moltissimi che sono rimasti spaventati.

Quello che io trovo assolutamente deplorabile è questo: un individuo è andato a registrare e ha dovuto pagare tante volte, invece di 10 lire, 500 o 1000 lire; ci sono capitato diverse volte io stesso, e mille fatti sono a mia conoscenza.

Io accetto il principio che si debba pagare e poi ripetere; siamo di accordo in questo. La presunzione sta a favore del fisco e di chi lo rappresenta.

Ma, quando il fisco ha fatto un primo esperimento davanti al tribunale civile, allora dovrebbe fermarsi, non dovrebbe insistere; ma invece l'amministrazione, quando perde la causa davanti al tribunale, va alla Corte d'appello, e quando ha torto alla Corte d'appello, va alla Cassazione.

Ora, quando voi agite in questo modo, voi volete spaventare i contribuenti. (*Rumori*)

Voi con questo sistema che cosa fate? Fate credere che volete vincere per forza, e dimenticate che *saepe vincitur fiscus cui nunquam mala causa est nisi sub bono principe*; almeno che non avete fiducia dei medesimi vostri giudici.

Ma non siete voi che discreditate la magistratura? E di che vi lagnate se ne diffidano poi i contribuenti?

Ma, se non volete accettare le due prime idee, dovete allora confessare che tutte le leggi d'imposta che dovrebbero essere così semplici, che dovrebbero essere alla portata di tutti, ci vuole il magistrato di Cassazione per interpretarle.

Ma non è questo il modo di torturare i contribuenti i quali si trovano nella situazione o di essere tassati a capriccio da un ricevitore, oppure di andare a fare una causa sino in Cassazione.

Debbo però dichiarare con compiacenza che questi sconci si sono di molto moderati, almeno giudicando dal mio paese ove gl'impiegati finanziari adempiono al dovere esattamente, e rendo giustizia a quell'intendente di finanza ed ai suoi dipendenti; ed io vorrei che l'onorevole ministro confrontasse le entrate che vi sono ora con quelle che si facevano prima, e vedrà che si sono aumentate di molto. Ma il male fatto ha lasciate le sue tracce e bisogna del tempo per farle scomparire.

Dunque la prima cosa che si dovrebbe fare è quella di ispirar maggiore fiducia ai contribuenti, i quali si sono spaventati dei danni sofferti direttamente da essi e dei tanti esempi.

Un'altra preghiera vorrei fare ed è questa.

Sentiva dire giorni addietro che la legge deve avere la sua autorità. Ma, o signori, siamo noi che non le facciamo avere autorità. Come volete che la legge abbia autorità, sia rispettata, quando non la rispettiamo noi? Non la rispettiamo noi stessi, perchè mutiamo le leggi ogni giorno.

Foci. Basta! basta!

MASCILLI. Io dico da ultimo che questa legge dovrebbe essere meglio esaminata, perchè questa legge rovinerà tanta povera gente innocentemente e specialmente per ignoranza.

E vero che si presume che la legge sia a conoscenza di tutti; ma lasciamo le teorie e vedete la

realtà dei fatti, e la presunzione vien meno quando il fatto dimostra che è impossibile che i contribuenti possano ficcarsi in mente tante leggi quante ne facciamo, anche quando avessero un testone grosso quanto la basilica di San Pietro. (*ilarità*)

Io non tratterò le altre questioni, perchè non le volete sentire, e diverse furono abbastanza trattate da altri oratori; conchiudo quindi col dire che desidererei che il ministro accettasse il mio ordine del giorno; non pregiudica alcuna quistione, soltanto farebbe meglio ponderare questa legge da non produrre gli sconci che ho accennati.

MINGHETTI, ministro per le finanze. (*Movimenti di attenzione*) Signori, la presente questione ha preso delle proporzioni giuridiche, morali e politiche così gravi che la parte finanziaria è rimasta, direi quasi, nell'ombra. Gli oppositori si sono limitati ad asserire che la legge da me proposta non avrebbe alcun effetto utile alla finanza, senza però dare alcuna prova della loro asserzione.

È certo, o signori, che se questa legge violasse, come alcuni hanno sostenuto, i principii del diritto e della morale, se fosse un oltraggio al Parlamento, uno scredito alle nostre istituzioni, nessun vantaggio finanziario potrebbe mai compensare siffatti danni. Ma poichè questo non è, e lo dimostrerò fra breve, bisogna che io dica brevemente ed è precisamente il compito del ministro delle finanze, quali ragioni mi indussero ad accogliere questo provvedimento.

Che la tassa di registro e bollo dovesse dare molto più di quello che ha dato, fu sperato da tutti, prima dall'onorevole Bastogi ministro proponente, poi dal relatore della Commissione di quel tempo, uomo dotto e che certo non soleva farsi illusioni, il Pasini, infine dai ministri che successivamente resero le finanze in Italia.

Eppure il fatto non rispose alle previsioni, ed è questa una delle tasse, a ben guardarla, meno fruttifere del nostro bilancio, relativamente a ciò che potrebbe dare.

Noi troviamo infatti, come separando dal registro e bollo la tassa di successione, di società, di mano morta o d'ipoteca si hanno circa 81 milioni di prodotto. Ma questi 81 milioni bisogna paragonarli a ciò che queste tasse davano prima.

Il registro, per esempio, nel 1863 dava 26 milioni, oggi ne dà 47 e mezzo; devesi però tener conto di tutte le riforme che sono state fatte. Vi sono due decimi aggiunti; la popolazione da allora in poi, da 22 è salita a 26 milioni, parte per naturale incremento, parte per l'aggiunta della Venezia e di Roma. Ora, se voi fate tutti questi calcoli,

vedrete che la tassa del registro, la quale fu applicata quasi nuovamente in alcune provincie ed unificata nelle altre, non ha reso in dieci anni che otto milioni di più.

Similmente dicasi della tassa di bollo, il cui prodotto complessivo è oggi di 33 milioni e mezzo. E sebbene dal 1863 in poi sia stata applicata a molti documenti che prima non vi erano soggetti, e nonostante l'aumento di popolazione ha reso soltanto sette milioni di più.

È dunque provato che queste tasse non fruttarono quello che si poteva ragionevolmente attenderne.

Nel 1868 noi abbiamo proposto delle riforme; e abbiamo anche recato innanzi l'idea dell'inefficacia degli atti non registrati o non bollati. Questa idea parve a molti troppo severa, e vi si sostituì il raddoppiamento delle multe. Ma se voi esaminate attentamente, vedrete che questo rimedio (che oggi alcuni degli oppositori propongono di rincipriagnire ancora) non ha prodotto gli effetti che se ne speravano.

Io non farò il confronto con altri paesi, poichè l'onorevole Mancini mi direbbe che per far questo confronto bisognerebbe prima perequarne le condizioni economiche. Mi sia però lecito di prendere per termine di paragone il prodotto che dava il Piemonte avanti la costituzione del regno d'Italia.

Il prodotto adunque che si aveva allora in Piemonte era di 13 milioni e mezzo per il registro, e di sei milioni per il bollo. Ora se la tassa fruttasse in tutto il regno in eguale proporzione senza tener conto del tempo passato, noi dovremmo avere 105 milioni.

Vi sono poi dei punti che sono comparabili, sebbene si tratti di paesi in condizioni economiche diverse. Tale è, per esempio, il rapporto fra la tassa del registro e quella del bollo.

Prendete le statistiche francesi, e voi vedrete che la tassa di bollo sta a quella del registro come 100 a 300, cioè il registro rende tre volte quello che dà il bollo. In Italia invece la proporzione tra queste due tasse sta come 33 e mezzo a 47 e mezzo, cioè a dire il registro non dà che un terzo di più del bollo. E notate che la ricchezza mobile in Francia è molto più sviluppata che in Italia, e che per conseguenza il bollo dovrebbe serbare in Francia una proporzione molto maggiore rispetto al registro, qualunque sia la produzione di queste due tasse.

Un altro confronto lo potremmo anche trarre dal prodotto che danno le tasse sugli immobili. Negli altri paesi, i contratti d'immobili danno generalmente un prodotto minore di quello che si ottiene dalla massa di tutti gli altri contratti. In Italia invece

danno un prodotto maggiore. Ciò prova, secondo me, che nella parte che è trasferimento di proprietà, stabile c'è qualche cosa che non procede come dovrebbe.

Finalmente havvi ancora il confronto fra i contratti privati e i contratti pubblici. I contratti privati danno in Italia per tassa di registro cinque milioni, mentre gli atti pubblici ne danno 42 e mezzo. Ora, vi pare che gli atti privati stiano in proporzione così esigua cogli atti pubblici? È evidente che nei contratti privati vi è qualche cosa che sfugge alla tassa.

Del resto, prima di presentare questo progetto di legge ho fatto un'inchiesta a molti ricevitori, a molti intendenti, a molte persone perite nella materia, e tutti quanti furono d'accordo nel ritenere che una gran parte di atti soggetti a registrazione sfugge alla tassa.

Io ho fatto anche un altro esame; ho presa una provincia dell'Italia centrale, quella che dà la media del prodotto, e mi è risultato, per esempio, che negli ultimi tre anni, sopra 847 matrimoni, si ebbero solo 69 registrazioni di atti dotali, ossia un dodicesimo. Ora, per quanto le doti siano piccole, siano qualitative, non quantitative, deve tenersi conto di qualche sostanza, ed io non posso credere che in quella sparuta cifra vi siano tutte le denunzie e le registrazioni che dovevano essere fatte.

Mi è parimente risultato che sopra 4200 affitti ne sono stati registrati 300 soltanto, vale a dire un ottavo; e sopra 1250 colonie di fondi rustici se ne trovano registrate 27, cioè meno del 5 per cento.

Questi fatti, che io non voglio, ma che potrei moltiplicare assai largamente, provano, a me pare, manifestamente che la tassa del registro e bollo non è osservata e pagata come si dovrebbe, e che il medio delle multe è stato inefficace.

Si è detto da alcuni che solo la gravità della tassa sia stata la causa di questi risultati; non voglio negare che in ciò vi possa essere qualche cosa di vero. È però da osservare, o si veda, che le tasse che sfuggono al pagamento sono precisamente le meno elevate, e che si trovano maggior numero di registrazioni di quegli affitti appunto dove si potrebbe credere che la tassa è troppo grave.

Così, per esempio, i mutui sono tassati del mezzo per cento; le locazioni di un anno di affitto di 25 centesimi per ogni lire di fitto. Eppure ho trovato quivi meno registrazioni che non, per esempio, nelle contrattazioni di stabili fra vivi, per le quali la tassa è del 5 per cento.

Le stesse ricevute di cinque centesimi, quando una tassa di bollo sulla compra di un diamante anche si riferisce alle compravendite, sono quelle che vengono della montagna

meno pagate. Ivi non si può dire che sia l'elevazione della tassa, la quale impedisca alle persone di adempiere alla prescrizione della legge.

Si volle anche attribuire la scarsezza dei prodotti alle esorbitanti tassazioni dei ricevitori, e lo disse pure testè l'onorevole Mascilli. (*Segni di denegazione per parte dell'onorevole Mascilli*) Se non l'ha detto lui, lo avrà detto qualchedun altro.

A ciò rispondo che i ricevitori, anzichè esagerare le tassazioni, sono costretti a investigare, e correggere le infrazioni che si tentano di fare alla legge, perchè esistono officine, nelle quali, come dissi altra volta, non si fa altro che studiare la forma, il modo con cui può essere espresso un contratto per pagare meno di quello che si dovrebbe pagare se fosse redatto nei suoi termini genuini.

Dunque la scarsezza del prodotto non deriva dalla elevazione della tassa, non dalla esorbitanza dell'applicazione, non dalla tenuità delle multe. La causa vera è che la legge non è debitamente osservata.

Se gli avversari avessero parlato di contribuenti i quali per abitudine, per buona fede, per una certa noncuranza, o per trovarsi lontani dal luogo ove sta l'ufficio del registro, e per tante altre ragioni; siccome vediamo talora che qualcuno non ha iscritto una ipoteca ancorchè gli sia utile, qualche altro ha trascurato di fare il testamento che pure stava in cima dei suoi pensieri, se mi fossero state addotte queste ragioni, come scusa dell'inadempimento della legge, avrei potuto fino ad un certo punto accettarle.

Direi: facciamo in guisa che questi inconvenienti cessino; ma non mi sentirei inclinato a stare l'anatema sopra costoro, i quali, forse in buona fede e contro il loro stesso interesse, talvolta obblighano di adempiere alle prescrizioni della legge. La questione muta di aspetto quando, come avviene il più delle volte, il movente di coloro che non paga è un puro calcolo di tornaconto.

Un capitano, o meglio un usuraio, fa un conto di probabilità intorno alla esattezza dei suoi debitori e risultati, per esempio, che sopra dieci, uno solo si aligherà di andare al tribunale, pensa che per questo solo val meglio esporsi a pagare il doppio, o il triplo della tassa, anzichè pagare subito per tutti gli altri, della solvibilità dei quali non ha dubbio.

È lo stesso calcolo che fa il contrabbandiere, il quale tutti i giorni passa il confine con un sacco di zucchero o di caffè. Quando una volta ogni cento giorni sia sorpreso, e per questo la sua merce, pure il vantaggio che egli ha ricavato dalla frodare la gabella negli altri giorni in cui ha fatto liberamente

il confine, lo spinge a farsi da se stesso l'assicurazione.

Ora, o signori, se contro costoro che, a mio avviso, formano la parte maggiore, le multe sono inefficaci, se non potete, come benissimo disse l'onorevole Baccelli, esacerbarle ad un grado tale che finiscano per divenire afflittive invece d'essere pecuniarie; e nessuno è che voglia ricorrere a tali sevizie.

Invero, o signori, la necessità del disegno di legge che vi ho proposto può essere contestata da chi creda che nessuno si sottragga alla tassa di registro. Ma in questo caso la pena della inefficacia dell'atto non sarebbe mai applicata, e quindi nessuno avrebbe ragione di lagnarsi. Ma siccome questo non è, perchè invece molti defraudano la legge, e la defraudano per calcolo, così io reputo che contro costoro la inefficacia dell'atto, che essi non hanno registrato, sia la giusta e la proporzionata pena al loro mancamento.

Ma mi direte: come potete voi presumere che questo provvedimento vi darà 9 milioni? Mi fu rimproverato dall'onorevole Mancini, e da altri, il non avere portato calcoli in appoggio di questa mia congettura.

Signori, come potrei io venire a farvi *a priori* dei calcoli? I calcoli di tal genere non si formano esatti che *a posteriori*; quindi pel momento non si può fare che qualche argomento congetturale.

Quando però io veggo, per esempio, che la inefficacia cambiaria, sanzionata nel 1868 per i ricapiti di commercio non regolarmente bollati, ebbe per conseguenza di triplicare il numero dei titoli bollati; quando penso che a Livorno, dove, nel 1861, ultimo anno nel quale ebbe vita la disposizione che stabiliva la nullità per i contratti di assicurazione non registrati, la tassa per questi contratti ha reso 36,000 lire, e che nel 1862, in cui unificandosi la legislazione generale, cessò quella disposizione, ne ha rese solo 21,000, non posso a meno di concludere molto ragionevolmente, e come congettura assai probabile, che la minacciata inefficacia agli atti non registrati darà allo Stato molto di più di quello che si ottiene presentemente.

Dall'inchiesta amministrativa che, come dissi testè, ho fatto, mi risultava, sempre come approssimativa induzione, un aumento di 15 o 16 milioni; tuttavia io dissi: teniamoci più severi, noi abbiamo in oggi un introito di oltre 80 milioni; supponiamo l'aumento di un decimo, avremo quindi 8 milioni e più, e per fare la cifra rotonda, 9 milioni di aumento. Parmi che il calcolare l'aumento di un decimo non possa chiamarsi un'illusione, un'avventatezza. Certo è una congettura, ma

una congettura che io non dubito sarà per effettuarsi nell'avvenire.

Vi ho accennato, o signori, le ragioni finanziarie che mi hanno condotto a proporvi il progetto di legge che vi sta dinanzi ed ho risposto a coloro che, senza provarlo, avevano affermato recisamente che esso nulla poteva rendere alla pubblica finanza.

È egli vero che noi siamo i primi a introdurre la sanzione dell'inefficacia giuridica degli atti non registrati? Anche questa è un'accusa che mi è stata fatta.

In verità, quando io sentiva disputare di questo argomento, mi pareva che l'Inghilterra fosse una nazione antica, sulla quale si esercitasse la critica storica. Ma, signori, abbiamo una legge molto recente, la legge del 10 agosto 1870 della regina Vittoria, la quale riassume e raccoglie tutto quello che si è fatto da secoli fino adesso su questa materia.

Ebbene, o signori, da questa legge noi rileviamo chiaramente che in Inghilterra esiste non solo la tassa di bollo, ma anche quella di registro; che il registro invero è ristretto, anzi ristrettissimo, mentre la tassa di bollo è la più comune, e non si riscuote sempre con una semplice apposizione di marche, come l'onorevole relatore si è immaginato, supponendo che ogni buon inglese camminasse con le marche da bollo in saccoccia per fare i suoi affari come si usa per i timbri postali delle lettere.

Le marche da bollo non oltrepassano la tassa di venti lire sterline; invece vi ha carta da bollo che arriva fino a 500 lire sterline, cioè a 12,500 lire italiane, e quando la tassa oltrepassa quel limite, bisogna recarsi agli uffici che si trovano nelle grandi città, e quivi fare, col bollo straordinario, aggiungere tutto quello che manca. Questo vi prova eziandio che il bollo, se è graduale, perchè non può seguire rigorosamente il valore del contratto, quando è arrivato ad un certo punto, diventa proporzionale. Dunque, o signori, per risolvere la questione della inefficacia giuridica degli atti in Inghilterra non c'è che riscontrare la legge della Regina Vittoria.

Verò è che in Inghilterra la inefficacia non si applica a tutti gli atti, come è stato ricordato qui dall'onorevole Mancini. La legge inglese dichiara, ed annovera gli atti ai quali questa inefficacia è minacciata.

Credo però che sia corso qualche errore nelle pubblicazioni che si sono fatte in questo senso. Non solo il *pagherò*, od il biglietto all'ordine, ma ogni obbligazione di danaro, sia condizionata od incondizionata, è nulla se non è bollata entro un dato

termine. Sono parimente nulle le lettere di cambio, le obbligazioni di servizio, le polizze di carico, le procure a rappresentare, i mandati a fare, le polizze di assicurazione. E non solo vi è la nullità espressa chiarissimamente dal paragrafo 17, ma in certi casi la scoperta del fatto importa anche una multa, una vera pena oltre della nullità giuridica.

È inutile che io vi legga il testo, che è chiarissimo. E notate che questa legge, designando coloro che non pagano la tassa di bollo e registro, dice sempre *coloro che defraudano Sua Maestà, e suoi eredi e successori*: questa è la frase sanzionata dalla legge inglese.

Gli Americani sono anche più spicci e vanno molto più avanti, ed è naturale, perchè è gente più giovane e balda degl'Inglesi.

La legge americana adunque si esprime nel seguente modo: « Ogni persona che farà, segnerà o emetterà, o sarà cagione che sia fatto, segnato od emesso alcun istrumento, documento o carta di ogni specie e scrittura qualunque, senza che la medesima sia debitamente bollata col diritto imposto dalla tariffa, questa persona o persone incorreranno una pena di 50 dollari, ed oltre a ciò lo istrumento, il documento, la carta sarà riputata invalida e di nessun effetto a nessuno scopo. » (*Movimenti*)

Questa è la legge americana. E in verità mi pare di trovarmi in buona compagnia.

MANCINI ed altri. Parla del bollo.

MINISTRO PER LE FINANZE. Ma, signori, se potete tanta importanza nel principio giuridico, che differenza vi è tra la carta bollata e la registrazione?

Voci a destra. È la stessa cosa.

MINISTRO PER LE FINANZE. Sarà questione di comodità, ma non è questione di principio giuridico. Se voi venite ad affermare che un Governo non ha diritto di minacciare la nullità di un atto per mancanza di forma, l'essere questa forma una tassa di registro o di bollo non ci ha che fare, ed io giuridicamente non ci vedo alcuna differenza.

Dunque noi siamo in buona compagnia, in compagnia di popoli che non sono nè idioti nè barbari: e nessuno vorrà sostenermi che la razza anglosassone sia frolla e corrotta: io sostengo al contrario che essa è molto avanti nella civiltà e guida del mondo avvenire.

E qui l'onorevole Mancini mi ha tratto fuori una dottrina economica, che mi fece strabiliare. Egli disse: come mai voi economista (lo ringrazio di questo epiteto), come potete immaginare di mettere una tassa sui cambi? Avete dimenticato che il cambio è funzione vitale della società!

Ciò è verissimo, rispondo io. Anzi un personaggio che non è più, e della cui amicizia molto io mi onorai, l'arcivescovo Whately, chiamava l'economia la scienza degli scambi. Però non solo lo scambio è funzione essenziale economica: c'è la produzione; c'è il risparmio, che anzi precedono lo scambio; e nondimeno lo Stato impone sopra ciascuno di questi atti una tassa. Non vedo dunque in ciò nessuna accusa d'eterodossia economica.

Del resto, se quest'accusa fosse fondata, anziché contro l'inefficacia giuridica degli atti, sarebbe a rivolgersi contro la tassa stessa del registro. Io capirei sino ad un certo segno l'argomentazione dell'onorevole Mancini se dicesse: il Parlamento non doveva imporre una tassa di registro, perchè inceppa la vita economica del paese, perchè impedisce di esercitare il cambio, che è funzione vitale economica della società. Ma quando questa legge è accettata dal Parlamento, il mettervi una sanzione, non fa altro che assicurarne la regolare esecuzione, ed economicamente non se ne muta punto la sostanza. Adunque l'argomentazione dell'onorevole Mancini è pur quella medesima che muoveva il cardinale Rivarola, il quale nel famoso decreto del 1817 condannava l'*infame registro*, all'eterna dannazione. (*Si ride*)

Fin qui, o signori, io mi sentiva abbastanza sicuro, parlando di materie che per gli studi fatti mi sono più famigliari. Ora entro con molta trepidazione nella questione giuridica, la quale fu già trattata da valentissimi giureconsulti come il Mancini e il Mantellini da una parte, il Baccelli, il Puccioni e il Villa dall'altra. Non parlo del guardasigilli per non fare elogi in famiglia. (*Si ride*) Mi duole invero che una ragione di salute abbia impedito l'onorevole Mari di trovarsi presente, perchè io sperava, anzi confidava, che egli avrebbe aggiunto la sua voce a quella degli altri difensori del mio progetto. (*Segni di diniego*)

Voci a sinistra. E Pisanelli?

MINISTRO PER LE FINANZE. Ma io non voglio mettere Tancredi contro Argante; ho voluto accennare che vi sono giureconsulti egregi tanto da una parte quanto dall'altra.

Io non ho sentito addurre che due argomenti i quali mi abbiano fatto una certa impressione.

Si è detto anzitutto: lo Stato determina le forme sostanziali del contratto, ma non può fra queste forme annoverare una tassa.

Ora io non potrei accettare questo argomento. Non comprendo come nelle funzioni e nei diritti dello Stato non vi sia anche quello di mettere una tassa, sotto pena per chi non la paga, della nullità

di un atto. Col progetto in discussione non si tratta di determinare la forma sostanziale del contratto. Il contratto c'è, e il contratto resta; nessuno lo muta; solo si dice che una delle manifestazioni del contratto, cioè il documento scritto, ha bisogno di questa forma, senza di che è come se non fosse scritto.

Si è detto in secondo luogo che lo Stato non può negare la sua tutela a colui che non ha osservato la forma fiscale.

Ma, signori, si tratta forse di uno di quei diritti essenziali all'esistenza della società, alla cui tutela non può venir meno lo Stato? Si può in questo caso paragonare lo Stato al sole, il quale, per usare la frase dell'onorevole Mancini, deve illuminare i malvagi come i buoni? Non trattasi invece di una di quelle forme le quali possono essere prescritte ma non lasciate in balia di coloro che debbono adempierle? Richiedere determinate forme e poi permettere che non sieno osservate sembrami una contraddizione.

Chi vuole invocare la legge deve conformarsi alla legge. Il contratto, in una parola, è di ragione naturale e resta come è. L'azione giuridica è di ragione civile e può essere circondata da forme e da prescrizioni dello Stato. (*Richiami a sinistra*)

La tesi che io sostengo è tanto vera anche giuridicamente, che l'onorevole Mancini ha dovuto, per combattermi, ricorrere ad una teorica che involve tutta la legge. Non esagererò la dottrina dell'onorevole Mancini, la prenderò anzi nella sua forma attenuata. Egli ha detto che questa non è una tassa, ma il corrispettivo di un servizio che si domanda in un caso determinato; quindi il contribuente ha la scelta fra il pagare appena l'atto è fatto, ed il pagare quando avrà bisogno di servirsi dell'atto, aggiungendovi la sopratassa.

Tali furono le parole che, senza esagerazione, senza mutamento alcuno io scriveva sotto il suo dettato. Questo per me fu un lampo di luce, questo mi chiarì come e perchè la tassa sia stata fin qui poco produttiva. Se la tassa fu poco produttiva si deve attribuire all'interpretazione che l'onorevole Mancini è venuto oggi a esprimere innanzi al Parlamento.

Ora io sostengo che questa è una tassa vera, che è un tributo che lo Stato ha imposto, che aveva diritto d'imporre e che ha diritto d'esigere. Questo è il terreno nel quale io mi accampo; questa è la bandiera che inalbero.

Mi sarebbe agevole provare il mio assunto anche con alcune semplici citazioni delle leggi presenti. Il titolo primo della legge sul bollo che cosa

dice? « Degli atti e scritti soggetti al bollo fino dalla loro origine. » Che cosa dice il titolo secondo? « Degli atti che si possono scrivere su carta libera, ma che devono essere bollati quando ne sia fatto uso. »

Ora la semplice enunciazione di questi due titoli non basta per confutare tutta quanta la teoria dell'onorevole Mancini? Vi sono adunque degli atti i quali sono soggetti a tassa a giorno fisso; ve ne sono degli altri che si registrano e si bollano soltanto in certe circostanze, quando se ne debba fare uso.

Del resto, l'onorevole Villa osservava giustamente che l'agente va a ricercar gli atti, ad investigarne la esistenza e ad infliggere la pena per quelli in contravvenzione; il che prova che realmente la mancanza della registrazione è una colpa, perchè l'agente non avrebbe diritto di fare tali investigazioni, qualora si trattasse di leggi le cui disposizioni non fossero tassative.

Ma l'onorevole Mancini, incalzato dall'evidenza, ha perfezionato ancora la sua teorica e ha stabilito che la tassa colla sopratassa e colla multa, sommate tutte insieme, sono la vera e propria tassa normale.

La prima tassa adunque, secondo l'onorevole Mancini, non sarebbe che uno sconto, un abbuono dato al benemerito cittadino che vuol pagare prima del tempo. Che dico benemerito cittadino? Forse è più benemerito l'altro (*Si ride a destra*), perchè aspettando, paga non solo la prima tassa, ma la sopratassa e la multa. (*Bravo! a destra*)

Signori, la sopratassa e la multa hanno nella nostra legge di registro un vero carattere di pena. Per persuadervene non avete che a cercare nell'indice la parola *sopratassa* e troverete: *vedi pena*. Lo stesso linguaggio si tiene nella legge per la tassa di ricchezza mobile, nella qual legge colui che non denuncia il suo reddito vero è soggetto ad una sopratassa. Guai se la teorica dell'onorevole Mancini si volesse estendere alle denunce della ricchezza mobile, e alle dichiarazioni delle merci estere che per entrare nello Stato devono essere presentate in dogana.

Finalmente, o signori, che cosa vi ha di più limitativo della disposizione contenuta nell'articolo 102 della legge 14 luglio 1866 sulla tassa di registro?

« Sarà assolutamente nullo (è detto in questo articolo) a tutti gli effetti qualunque patto tendente a ritardare la registrazione ed il pagamento delle tasse, ed anche il patto che il pagamento di esse e delle penali deve andare a carico di quella tra le parti che col proprio inadempimento rendesse necessaria l'ommissa registrazione. »

Veramente questa citazione mi pare coroni la dimostrazione, perchè è dalla legge stessa che è pronunciato un verdetto contro l'opinione dell'onorevole Mancini.

Io adunque sostengo, che lo Stato ha diritto di imporre, anche a tutti coloro che fanno cambi, un tributo per la formalità del registro e del bollo, e sostengo che questo tributo non è un corrispettivo di un servizio, ma è una vera tassa che il contribuente deve pagare nel tempo stabilito. Se l'onorevole Mancini, come è solito a fare pel suo ministero, fosse venuto qui a scusare, od addurre circostanze attenuanti in favore dei contribuenti i quali per buona fede, per incuria, per lontananza o per altra simile causa, ritardano a pagare la tassa, io lo capirei. Ma elevare questa colpa a principio, questo è ciò che non posso ammettere, questo è il punto sul quale prego vivamente la Camera a volersi oggi pronunciare; imperocchè nulla vi sarebbe di più esiziale, nulla di più disastroso per le nostre finanze che un verdetto del Parlamento donde il pubblico potesse argomentare che d'ora innanzi quelli che non registrano i loro atti debitamente, e che non pagano, non fanno che esercitare un diritto accordato dalla legge. Per questo io dissi altra volta e ripeto che presentando questa legge mi parve di fare opera di alta moralità.

A un altro punto, o signori, mi conviene di accennare, voglio dire al sentimento di eguaglianza il quale, in materia di tributi, è potente più d'ogni altro. Se percorrete le nostre provincie, sentirete ovunque questo grido; « È doloroso che io debba pagare molto, che debba fare dei sacrifici; ma a questi sacrifici mi rassegnerei con animo rassegnato, se non volenteroso, quando fossi sicuro che sono sopportati in egual modo da tutti, e che ognuno paga in ragione dei suoi averi. »

Questa massima, che lo Statuto ha annunziato con tanta solennità nei suoi articoli, che è profondamente scolpita nell'animo di tutti, deve sempre essere presente a coloro che sono al governo della finanza italiana, perchè abbia la sua pratica applicazione, e perchè non avvenga mai che, mentre talvolta, diciamolo pure, il povero inesorabilmente viene a deporre il suo obolo, il ricco possa sottrarsi a quel tributo che la finanza gli ha giustamente ordinato. (*Bravo!*)

Si è parlato, o signori, delle proteste fatte dalle Camere di commercio. Ma in nome del cielo! ce ne sono sei o sette su sessantanove di Camere di commercio che hanno protestato, e vi posso assicurare che sono molte più le proteste venute per le tasse, che pure avete approvato, sull'alcool, sulla cicoria

e sulla ricchezza mobile. Io rispetto le Camere di commercio, feci sempre gran conto delle loro considerazioni; ma in verità in materia d'inefficacia degli atti giuridici, non sembrano le sole Camere di commercio quelle che potrebbero dare le norme da seguirsi.

L'agitazione del paese, ha detto l'onorevole Mancini, è grande. Io credo che questa agitazione nel paese non esista affatto; non è questo uno di quei provvedimenti che possano agitare il popolo, neppure una classe di cittadini; e io sono persuaso che, se qualcuno di voi avesse proposto un decimo sulla fondiaria, l'opinione pubblica si sarebbe molto più allarmata.

L'agitazione, o signori, è nei giuristi, la cui opinione è divisa. A me, come ministro delle finanze la libertà della scelta. (Bravo! Bene! *a destra*)

Domanderei pochi minuti di riposo.

(*L'oratore si riposa cinque minuti — Conversazioni animate*)

Ogni provvedimento di finanza è per se stesso una cosa grave e facilmente da luogo a delle obiezioni. Io ne udii molte di queste obiezioni a questo progetto; talune non mi hanno affatto persuaso; quelle dell'onorevole Mancini, al contrario, mi hanno ribadito il chiodo nella mente, mi hanno riconfermato nella bontà della mia proposta. Ne ho sentito però altre che mi hanno fatto impressione.

La prima obiezione è questa: « colpire di nullità od inefficacia tutti gli atti pei quali la legge richiede la registrazione a tempo fisso; colpirli senza distinzione precisa, in guisa che il contribuente non sappia egli medesimo se facendo un tale atto corra pericolo di venir meno al debito della legge; lasciare una specie di nube, d'incertezza, questa è tal cosa che perturba l'animo dei cittadini. » Anzi si è andato più oltre, si è aggiunto, e lo ricordo bene, che ogni atto veniva colpito da questa legge, che chi faceva un contratto col sarto per vestiario era costretto a pagare la tassa di registro e di bollo o di perdere ogni diritto.

Io non ho bisogno di dire che ciò è affatto erroneo, che nella legge di registro e bollo non è punto stabilito che si debba andare a registrare la vendita in mercato di un paio di buoi, o la compra degli abiti dal sarto. Tutte queste sono esagerazioni sparse artificiosamente; ma indipendentemente dalle esagerazioni, vi è qualche cosa di vero in questa specie di indeterminatezza in cui la legge lascia gli atti che sarebbero colpiti da inefficacia, imperocchè essa si riferisce ad altre leggi che forse non sono conosciute abbastanza nei loro particolari. E qui

confesso che la legge inglese porge un esempio degno di imitazione.

Io dunque non ho ripugnanza a studiare la questione, a precisare (come ha detto l'onorevole Puccioni e qualchedun altro) quali sono gli atti che sarebbero colpiti di inefficacia, pubblicarne la nota. Acconsentirei pure a togliere da questa nota gli atti, la cui registrazione fosse troppo difficile o potesse perturbare di troppo i contraenti. Tutto questo non altererebbe menomamente il concetto sostanziale della legge da me proposta.

Trovo anzi che sarebbe conveniente il dire, come hanno fatto gli Inglesi: gli atti che sono colpiti di inefficacia sono gli atti *A, B, C, D*. In questo modo si sarebbe sicuri che, facendo un atto non compreso nella detta nota, non si incorre nella pena della nullità. (Benissimo! *a destra*)

La seconda obiezione si riferisce agli effetti retroattivi. Per dire la verità, credo che l'effetto di che si tratta non possa chiamarsi retroattivo perchè si dà un certo tempo a registrare gli atti passati; e inoltre da ciò verrebbe all'erario un cospicuo profitto: ma in fin dei conti non è questa una disposizione insita nella legge e che ne muti il concetto fondamentale. Se io dico: « i tali atti fatti da oggi in poi, » oppure se dico: « i tali atti fatti dal 1866 o dal 1868 sono sottoposti all'obbligo della registrazione e ove non siano registrati saranno nulli, » non mi sembra che con questa diversa forma venga sostanzialmente infirmato, leso il mio concetto. La sanzione sta nel colpire d'inefficacia quegli atti dal giorno che piacerà al potere legislativo determinare.

Nè l'una nè l'altra adunque delle due obiezioni che sono state accampate contro la legge, come ragioni per le quali un animo buono e mite dovesse rifuggire dall'accettarla, nessuna, dico, è essenziale al principio della mia proposta.

Vi ha anche una terza obiezione, ma su di essa il mio pensiero non è così chiaro come sulle altre due. Si è parlato dei segreti delle famiglie, e dell'obbligo che imporrebbe questa legge di svelarli.

Io non so se sia più dannoso imporre la registrazione a tutti gli atti, con pericolo di svelarne qualcuno che debba restar segreto, o lasciare che restino nascosti ed ignorati tanti atti, i quali un bel giorno si possono produrre in luce portando inopinatamente la rovina delle famiglie.

È questo un lato della questione che mi si presenta alla mente; e, dico il vero, quando penso all'accanimento che un partito, non questo (*Indicando a sinistra*), ma un altro fuori della Camera, mette nell'osteggiare questo progetto, mi viene il dubbio

che la dentro ci sieno degli acquisti mal fatti, delle vendite simulate, negli atti che si vogliono nascondere (Bene! a destra — *Mormorio a sinistra*)

PISSAVINI. (*Della Commissione*) Si faranno egualmente.

MINISTRO PER LE FINANZE. Comunque sia, o signori, io vi prego di considerare che gli stessi argomenti che si adducono oggi, sono stati adottati quando si è trattato di togliere le ipoteche tacite, di modificare il regime della tutela, della interdizione. Insomma la società moderna, con la sua pubblicità, colle sue libertà, ha i suoi inconvenienti gravissimi, come ne aveva il regime della tutela, dell'ipoteca tacita, della interdizione fatta ad arbitrio del sovrano, e via dicendo. Ciò che importa è di pesare gli uni e gli altri e vedere in qual parte la bilancia trabocchi.

Nondimeno io vi ho detto esplicitamente che il mio pensiero su questo punto non è così chiaro come sugli altri due. Epperò, se vi è qualcuno il quale mi presenti una forma in forza della quale si possa ovviare a questi inconvenienti ed ottenere lo stesso scopo che io mi propongo, non avrei difficoltà di accettarla. Non vorrò mai spingere la severità fino al punto di non rispettare il segreto che può essere caro ed utile in certi casi alla famiglia.

Ciò che dico di questa obiezione, lo estendo a tutte le altre che mi sono state fatte. Io non rifiuto di accogliere qualunque emendamento che mi possa essere presentato da coloro i quali, credendo alla inefficacia delle attuali multe, sentono anch'essi il bisogno di trovare una sanzione più valida, più viva, più sostanziale per ottenere il risultato che vogliamo e che siamo in diritto di richiedere.

Ma si è detto: se voi accettate questi temperamenti, la legge diventerà inutile ed inefficace. È veramente curioso che questa obiezione venga da coloro stessi i quali trovano inefficace la legge per la sua severità. Si avrebbe quindi una legge che è inefficace per la severità, ed inefficace per i temperamenti. (*Si ride*)

Del resto, questa è un'antica storia. È il programma del tutto o niente, che abbiamo sentito ripetere ad ogni passo del nostro risorgimento. Noi invece abbiamo sempre professato il principio opposto. Abbiamo detto: *se non tutto, una parte, purchè la parte non impedisca il tutto in avvenire*. Questa è stata la nostra divisa, ed è questa la divisa che intendiamo di mantenere.

Ma s'insiste: per ora non ricaverete nulla per le finanze. Come e perchè? Quando esamino gli atti

che oggi non si presentano alla registrazione, trovo alcune grandi categorie, le quali sono proprio quelle che sfuggono all'imposta. Prendiamo ad esempio i mutui, le locazioni; se io posso menzionare questa categoria di atti, avrò tutto il risultato che da questa categoria si può sperare.

Addurrò un paragone, che non so se sia esatto, ma che mi viene ora in mente. Quando le tariffe doganali inglesi da 1000 voci che contenevano furono ridotte prima a 500, più tardi a 400 circa, e in fine a 100 soltanto, e si lasciarono intieramente libere le merci comprese nelle altre voci, si è detto da qualcheduno: vedrete come diminuirà il provento. Ebbene, il provento non è affatto diminuito, perchè le merci lasciate da parte davano pochissimo: si sono conservate le voci le quali erano importanti, e che rendevano all'erario.

Così anche noi, specificando in apposito elenco gli atti che vanno soggetti a registro e bollo, e lasciando il resto da parte, mentre acqueteremo le coscienze, recheremo un sensibile vantaggio alla pubblica finanza. Signori, l'obbietto che non bisogna dimenticare, e di aumentare le entrate della finanza; e col metodo che io propongo si raggiunge questo scopo, senza aggiungere nuove tasse, e senza accrescere le esistenti. Ecco il concetto che io ho avuto, che ho sottoposto alla Camera.

Io adunque, o signori, mentre sono disposto ad accettare tutti quei temperamenti che non possano rendere impotente la legge, non potrei accettare in alcun modo (*Movimenti e segni d'attenzione*) il rigetto assoluto della Commissione. E non lo posso accettare tanto più dopochè la questione ha assunto un carattere giuridico, morale e politico. Sarebbe da parte mia un atto di viltà, sarebbe togliere al pensiero del Governo ogni specie d'autorità. (Bene! a destra)

Ho detto che la questione ha assunto un carattere politico, perchè l'eminente avvocato che ho avuto per avversario nella presente discussione, ha rammentato che questo disegno era già stato rigettato dalla Camera nel 1868, ed ha voluto vedere nella ripresentazione che io ne ho fatto, un oltraggio alla Camera stessa e un discredito per le nostre istituzioni. Or bene, signori, io credo il contrario. L'indole del regime costituzionale sta in ciò appunto, che le riforme non si compiono e le novità non s'introducono, se non se quando siano maturate nella pubblica opinione, e che per conseguenza una medesima proposta la quale oggi non ha trovato favore nella Camera, può trovarlo un anno o cinque anni appresso quando la pubblica opinione vi sia preparata. Questo è il senso letterale delle parole

dello Statuto; questo è lo spirito vero delle istituzioni costituzionali; se altrimenti fosse, e quando prevalessero diverse teoriche, come mai le minoranze potrebbero sperare di venire al Governo? Bel partito di riformatori invero è quello che, dopo aver gridato che per dieci anni la maggioranza ha fatto delle leggi cattive, prende ora come un oltraggio al Parlamento ed un discredito per le istituzioni la presentazione di proposte che abbiano qualche cosa di diverso! (*Vivi segni d'approvazione a destra — Susurro a sinistra*)

DELLA ROCCA. (*Della Commissione*) Questo è il vostro progresso.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io del resto, o signori, ho votato nel 1868 in favore di questa proposta, e l'ho difesa nel seno di Commissioni che appresso la trattarono. L'ho ripresentata oggi con tranquilla coscienza, perchè concorda coi principii che ho sempre professati. Se la Camera crederà di respingerla, non per questo ne dispererò per l'avvenire. Io la difenderò dal mio banco di deputato un'altra volta, e dirò col poeta: *si non sic nunc... sic olim.* (*Bene! a destra*)

Ora, signori, vi dirò ancora brevi parole sopra gli ordini del giorno che sono stati proposti, dopo di che io vi toglierò il tedio del mio lungo discorso, tanto più che ho dovuto favellare in una materia che mi è poco famigliare. (*Parli! parli!*)

Il primo ordine del giorno è quello dell'onorevole De Luca e di moltissimi altri dei suoi colleghi. Il suo significato è sostanzialmente il seguente:

« La Camera, persuasa che colla riforma del sistema tributario ed amministrativo si debba migliorare lo stato della finanza, mi invita a studiare la formazione di una carta speciale per determinati atti e presentare nell'attuale Sessione analoghi progetti di legge, e intanto non passa alla discussione degli articoli. »

Sulla prima parte di quest'ordine del giorno io non potrei se non ripetere quello che già dissi nella seduta del 27 novembre. Io certamente non ho accettato di occupare questo arduo ufficio unicamente per proporre dei provvedimenti finanziari, come quelli che la Camera mi ha fatto l'onore di approvare. In questi provvedimenti non era certo cosa che tentasse l'ambizione nobile di un cittadino; non era cosa che potesse dar prova nè di grandezza di ingegno, nè di fermezza di propositi, nè di tutte le qualità che un uomo si onora di mettere al servizio del suo paese.

Se io ho accettato questo ufficio, si fu perchè credeva che noi fossimo entrati in un periodo nuovo. Essendo cessate le grandi quistioni politiche, e per

altra parte le leggi finanziarie ed amministrative che abbiamo essendo state fatte affrettatamente, sotto la pressura del bisogno, in faccia a pericoli interni ed esterni, mi sembrava che fosse venuto veramente il tempo di riprendere in esame ad una ad una le nostre leggi d'imposta, le nostre leggi amministrative, collo intendimento di conformarle maggiormente alla scienza e di metterle in armonia fra loro. Da quest'opera io sperava tre conseguenze utilissime, cioè: 1° un provento maggiore all'erario; 2° maggiore giustizia nella distribuzione delle imposte; 3° minore vessazione e minore disturbo per il paese. Questo era ed è il mio concetto.

Ora, la prima parte che mi si propone coll'ordine del giorno non fa che riprodurre quello che io stesso già ho dichiarato. Io parlai, o signori, della perequazione dell'imposta fondiaria, come quella che, a mio avviso, doveva presentarsi per la prima, perchè è la base di tutte, e perchè richiede un lungo esame e un accurato studio. Adempio ora alla mia promessa. Se il ministro se ne va, resterà almeno un testimonio del suo buon volere.

Ho dunque l'onore di presentare alla Camera il progetto di legge sulla perequazione generale dell'imposta fondiaria. (*Bene! Bravo! da varie parti*)

Io dissi, o signori, che noi eravamo vivamente incalzati dalla necessità di un provvedimento sul dazio-consumo, perchè gli abbonamenti coi comuni scadono col 31 dicembre 1875, e che bisognava provvedere. Vi dissi ancora le basi su cui intendeva di fare questa legge e aggiunsi che in essa si doveva comprendere molto di ciò che si riferisce alle tasse locali. Quando tal legge verrà in discussione, evidentemente si dovrà entrare a piene vele nella parte amministrativa, nella quale assicuro l'onorevole Ara ed i suoi compagni autori di un secondo ordine del giorno che non ho dimenticato le mie idee antiche...

DELLA ROCCA. Anche le regioni?

MINISTRO PER LE FINANZE. Bisognerebbe cambiare molte cose di quel tempo e dar loro altra forma: ma ve ne sono parecchie che possono essere ancora opportune; ma non è ora il momento di parlarne.

Chi può negare che la tassa di ricchezza mobile non abbia bisogno di riforme? E quella del bollo e registro? Dico io forse che la legge sul bollo e registro debba proprio restare come è, e che non abbia bisogno di modificazioni? Anzi la legge che abbiamo votato, che cosa è, se non il preludio di quelle idee?

Dichiaro però che non mi sento la forza di venire in questo scorcio di Sessione a presentare delle leggi nuove, o siano quelle che si chiederebbero nell'ordine del giorno dell'onorevole De Luca, o siano altre. Il

progetto che vi presento oggi sulla perequazione della fondiaria, sebbene sia opera di una Commissione d'uomini molto dotti e competenti, pure ho dovuto studiarlo io stesso nelle ore (e sono poche) che il servizio pubblico e parlamentare mi lasciano libere. Non si possono studiare e presentare più leggi organiche tutto ad un tratto. E chi le presentasse, non sarebbe riputato dalla Camera un uomo serio, nè potrebbero essere discusse, a meno che voi vogliate restare alla Camera tutto l'anno, il che sarebbe con infinita vostra noia e disagio e senza profitto, anzi forse con danno del paese. (*Segni di assenso*)

Sono convinto che per fare una vera riforma dei tributi, sulla perequazione fondiaria, sul dazio di consumo, sulla tassa di registro e bollo, su quella della ricchezza mobile e via via, occorre una grande maggioranza nella Camera. Speri di averla questa maggioranza con l'aiuto di quella parte (*Indicando al centro sinistro*), ma non riuscì l'intento. Quanto a me, ho la coscienza che la mia condotta è stata perfettamente corretta e regolare.

Il bisogno di una grande maggioranza era sentito anche per far approvare più rapidamente e meglio i presenti provvedimenti finanziari come mezzo necessario per avere il tempo a studiare le riforme. Ma fu vana speranza, nè io faccio rimprovero ad alcuno sui voti che sono stati dati, poichè ognuno vota secondo la sua coscienza. Ma, se, come credo, l'ordine del giorno dell'onorevole De Luca esprime veramente una profonda persuasione di coloro che lo sottoscrissero, ciò che non ho potuto fare colla fede trascinando i sottoscrittori a votare i provvedimenti, lo farò colle opere, poichè quando vedranno i loro desiderii attuati nelle proposte che farò, non potranno rifiutarsi di votarle. (*Bene! Bravo! a sinistra*)

Finalmente non potrei accettare in alcuna guisa la deliberazione di non passare alla discussione degli articoli.

E ciò che ho detto relativamente all'ordine del giorno dell'onorevole De Luca sono obbligato ad estenderlo agli ordini del giorno dell'onorevole Camerini e dell'onorevole Mascilli. Io non posso accettare, lo ripeto ancora, ordini del giorno i quali chiudono l'adito a qualunque composizione, a qualunque temperamento, respingendo recisamente questa proposta di legge e non sostituendovi nulla di concreto e d'immediatamente utile.

I fautori della riforma del sistema tributario, non debbono mai dimenticare che ci vuol tempo, ed io aggiungerò che, oltre il tempo, occorre avere i mezzi per aspettare che gli studi sieno fatti. Questi

mezzi non si possono avere se non o col mettere nuove imposte, o coll'aumentare le esistenti, o col farle meglio fruttare. Io, spigolando qua e là, mi sono appigliato a quest'ultimo partito, poichè quasi tutte le proposte che vi ho presentate, non hanno altro scopo che quello di rendere fruttifere le imposte esistenti. Ma se voi, signori, mi abbandonate in questa via, se chiudendomi l'adito ad ottenere con qualche mezzo efficace un aumento delle tasse di registro e bollo, chiedete che io studii e prepari altri progetti, vi rispondo francamente che, mentre il tempo passa, la casa brucia, e i rimedi giungeranno troppo tardi.

Quanto agli altri ordini del giorno, a quelli cioè degli onorevoli Puccioni, Cortese, Villa Alippi, dichiaro che potrei accettarli tutti quattro, perchè tutti rispondono benchè in diverso grado al mio concetto. Ma se una mia preghiera potesse avere efficacia nell'animo...

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Onorevole ministro, debbo dirle che non è esaurita la serie degli ordini del giorno, perchè ne furono presentati degli altri.

MINISTRO PER LE FINANZE. Se mi permette l'onorevole presidente, mi limiterò ora a quelli stampati, riservandomi di trattare degli altri appena io li conosca.

Se una mia parola potesse giungere all'animo dei proponenti, i quali sono pur mossi da sentimenti benevoli, li pregherei vivamente di ritirare i loro ordini del giorno e di permettere che la votazione si faccia sulla proposta della Commissione. Questa proposta è in qualche guisa pregiudiziale, è la più semplice, la più netta. (*Susurro*)

E prego anche gli onorevoli De Luca, Mascilli e Camerini, a voler riflettere che accettando essi di porre la questione sopra l'ordine del giorno della Commissione, ossia accettando la questione pregiudiziale di passare o non passare agli articoli, possono ottenere lo stesso fine che si propongono coi loro ordini del giorno. Quindi non mi sembra di abusare della loro cortesia se mi rivolgo anche ad essi, come mi sono rivolto ai miei amici, per pregarli a ritirare i loro ordini del giorno.

Ora debbo dire un'ultima parola per ben determinare il carattere di questa votazione, e perchè non possano nascere equivoci, dai quali io completamente abborro. Facendo l'analisi dell'animo di coloro che mi ascoltano, mi pare di poter classificare le opinioni loro in tre categorie.

Vi sono di quelli i quali dicono: noi siamo assolutamente favorevoli alla legge. Il nostro pensiero è *unum et idem* (*Si ride*), ed essi mi seguiranno

e voteranno perchè si passi alla discussione degli articoli.

Ve ne sono altri anche fra i miei amici, i quali avrebbero preferito qualche altra imposta, qualche succedaneo. Essi però capiscono che quando un progetto di legge sta da sei mesi davanti alla Camera e che niente è stato proposto per surrogarlo, mancherebbero al loro dovere se non votassero oggi a favore di questo progetto, e so che voteranno perchè si passi alla discussione degli articoli.

Ve ne sono altri i quali accettano il progetto di legge nelle sue massime principali, come l'onorevole Puccioni e l'onorevole Villa, ma lo vorrebbero carretto con certi temperamenti. Dopo le mie dichiarazioni, credo che anch'essi debbono votare che si passi alla discussione degli articoli.

Vi sono finalmente coloro i quali, senza avere, per così dire, determinato precisamente il loro pensiero e il loro volere, sentono tutto ciò che vi ha di buono in questa legge e non vi ripugnano, ma hanno degli scrupoli, non sanno se i temperamenti che verranno introdotti saranno tali da mettere in quiete perfetta la loro coscienza; non sanno se all'ultima ora potranno ancora dare favorevole o contrario il loro voto. Ebbene! anche questi, io dico, possono votare che si passi alla discussione degli articoli. (*Risa a sinistra*)

Sì, o signori, io lascio loro la integrità del loro diritto, per usare la frase che ieri ha usato l'onorevole Cortese, lascio loro il diritto di proporre tutti gli emendamenti che crederanno, e quando saranno al fine giudicheranno se gli emendamenti che la Camera avrà approvato sono tali da tranquillare le loro coscienze.

Ora, o signori, mi volgo all'altra parte. (*Accennando a sinistra*) Se vi sono alcuni i quali opinano coll'onorevole Mancini che questa del registro e del bollo non è una tassa; che il contribuente è libero di non pagarla o di differirne il pagamento (*Rumori a sinistra*); se negano allo Stato il diritto di imporre questi tributi e di esigerli, questi votino contro. Se vi sono alcuni che, anche senza parteggiare coll'onorevole Mancini, partecipano alle idee dell'onorevole Mantellini relatore della Commissione, e dicono che in questa questione si tratta di un principio giuridico e non vi è transazione, non vi è cautela, non vi è modificazione possibile (*Viva approvazione a destra — Rumori a sinistra*), ebbene, o signori, costoro votino contro, ed il Ministero deporrà nelle mani di S. M. l'ufficio commessogli dalla sua fiducia.

Ma, quanto a me, manterrò sempre alta dinanzi

ai miei elettori la bandiera dei diritti dello Stato, e dei principi di giustizia e di moralità. (*Applausi a destra e al centro*)

PRESIDENTE. Anzitutto do atto all'onorevole ministro della presentazione del progetto di legge sulla perequazione dell'imposta fondiaria, che verrà stampato e distribuito.

Prima di dar la parola all'onorevole relatore, leggerò diversi ordini del giorno che furono presentati dopo la chiusura della discussione e che perciò non possono più essere sviluppati.

Quattro sono gli ordini del giorno che racchiudono un vero concetto sospensivo.

Il primo è dell'onorevole Capone, ed è il seguente:

« La Camera, udito il Ministero, confidando che d'accordo con la Commissione presenterà entro otto giorni il progetto di legge, il quale, escluso il principio della nullità od inefficacia degli atti non registrati in tempo, possa fornire all'erario i 9 milioni domandati dal Governo, sospende la discussione e quindi passa all'ordine del giorno. » (*Rumori*)

Facciano silenzio!

L'altro ordine del giorno è sottoscritto dagli onorevoli Torrigiani, Bortolucci, Pecile, Lesen, Allimaccarani, Farina Luigi, ed è del tenore seguente:

« La Camera, udito il Ministero, confidando che d'accordo con la Commissione presenterà entro otto giorni (*Oh! a destra*) un progetto di legge il quale con riforma alla legge di registro e bollo possa fornire all'erario i nove milioni domandati dal Governo, e sospendendo frattanto la discussione intorno alla nullità od inefficacia degli atti non registrati, passa all'ordine del giorno. »

L'altra proposta sospensiva è dell'onorevole Mancini ed è la seguente:

« La Camera invitando il Ministero a presentare altro disegno di legge modificativo della tassa di registro, escludendone il principio della inefficacia giuridica degli atti non registrati, sospende la discussione del presente progetto e passa all'ordine del giorno. »

Finalmente viene l'ultima proposta sospensiva sottoscritta dagli onorevoli Ara, Pericoli e Cencelli.

« La Camera, riservando il giudizio sulla politica del Ministero a seconda delle importanti riforme che presenterà e delle economie che saprà attuare, preso atto delle dichiarazioni del presidente del Consiglio nel senso di limitare e restringere l'assoluta e generale inefficacia degli atti enunciata nel presente schema di legge, rinvia questo alla Commissione, perchè esamini le nuove dichiarazioni del Governo, e gli emendamenti proposti dai vari de-

putati, e sollecitamente ne riferisca alla Camera. »
(*Bisbiglio a destra*)

Viene per ultimo un ordine del giorno dell'onorevole Bonghi che suona come segue :

« La Camera, sentite le dichiarazioni del ministro, persuasa di avere da una parte strettissimo obbligo di rimediare senza indugio al male morale e al danno finanziario, comunemente confessato dell'inadempimento della legge di registro e bollo in un grandissimo numero degli atti che ne richiederebbero l'applicazione, e di rimanere dall'altra perfettamente libera di mutare ed alterare ciascuna delle singole disposizioni e sanzioni della legge, intesa a questo fine, sulla quale procede a deliberare, passa alla discussione degli articoli. »

Sono dunque quattro proposte sospensive, ed una concluderebbe col passare alla discussione degli articoli.

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare (*Segni di attenzione*)

MANTELLINI, relatore. Signori, non vi maraviglierà certo la peritanza mia. Non vi nascondo che in nessun tempo della mia vita mi sono trovato in un imbarazzo simile. (*Molti deputati ingombrano l'emicielo — L'oratore si arresta*)

Voci. Forte! Non si sente!

PRESIDENTE. Onorevoli deputati, prendano i loro posti. Non si mettano in mezzo all'emicielo.

Onorevole relatore, favorisca di continuare.

MANTELLINI, relatore. Non è tanto la folla di questa Camera e delle tribune che me ne impone, ma la mia soggezione viene dalla gravità dell'argomento e dall'aria che spira.

Io mi onoro di appartenere al partito che siede alla destra, come se ne onorano degli egregi miei colleghi di Commissione, i quali pure hanno votato, e votano con me. Finora mi confortava il fatto, che echeggia ancora in quest'Aula la voce di un valente oratore, dell'onorevole Villa, il quale si è alzato strenuo difensore di questo progetto di legge; e che non accenna punto, per quanto appare, di allontanarsi dall'onorevole Mancini che gli siede accanto, da quella illustrazione del foro italiano che pure di questo progetto si è fatto il più strenuo oppugnatore.

Da quest'altro lato (*Accennando a destra*) un membro della Commissione alzava la voce per combatterne la conclusione. È questi l'onorevole Puccioni dal quale mi veniva l'invito di ritornare in quei banchi quasi io gli avessi disertati. Onorevole Puccioni, la disgrazia che mi coglie viene dalla inversione dell'ordine del giorno. Questo era il terzo dei 12 provvedimenti dell'onorevole ministro Min-

ghetti, era il 3° dei 10 affidati allo studio della nostra Commissione, e noi di questi 10 ne abbiamo portati a salvamento 9. Noi di maggioranza di questa Commissione abbiamo votato tutti e undici i provvedimenti dell'onorevole ministro Minghetti, compreso quello dell'avocazione dei centesimi addizionali contro il quale votò l'onorevole Puccioni. (*Bene! Bravo! a sinistra*)

PRESIDENTE. Facciano silenzio!

MANTELLINI, relatore. Ora, se trovò egli grazia presso il ministro Minghetti nelle sue parole di ieri, pel voto di avanti ieri, io spero che troverò appo lui grazia uguale dell'orazione che oggi per obbligo di ufficio, per sentimento di coscienza, mi trovo impegnato a pronunciare appunto per quelli undici voti coi quali, per quanto seppi e potei, ho sostenuto il suo Gabinetto. All'onorevole Puccioni poche altre parole mi è d'uopo soggiungere. Io parlo in nome della maggioranza della Commissione, ed è bene che la Camera sia informata come, e di quanti questa maggioranza si componesse. La maggioranza è composta di sei. Il settimo l'onorevole Puccioni, fece qualche dichiarazione, gli altri due si restrinsero nella prudenza delle riserve, pur votando che si passasse alla discussione degli articoli.

Ma la memoria non aiutò troppo l'onorevole Puccioni, quando ieri asserì che la Commissione si rifiutò di ascoltarlo. Io mi misi a sua dettatura, e lo pregai di suggerire tutte le modificazioni, colle quali egli avrebbe creduto di riuscire ad alleggerire quel progetto che egli stesso reputava e diceva gravissimo.

E la mia insistenza fu accompagnata da quella più energica del mio più giovane amico, del deputato Corbetta. Se non che si capì e presto, tutti andammo d'accordo, che per noi essendo questione di principio, non era possibile far transazioni, non era possibile calare ad accordi...

PUCCIONI. Benissimo!

MANTELLINI, relatore. Ne ho piacere. (*ilarità*)

E dopo ciò entriamo senz'altro nella discussione.

Io non posso limitarmi unicamente al discorso testè proferito dall'onorevole presidente del Consiglio: bisogna che risponda un poco anche all'onorevole guardasigilli, e agli altri che hanno preso a sostenere questo progetto di legge od a combattere le conclusioni della Commissione.

Quello che prometto alla Camera sono due cose, di parlare pacato contro il mio solito (*ilarità*), di parlar breve, come è l'uso mio.

La Commissione si è trovata a fronte due generi di oppositori: dei finanziari e dei giuristi. I finan-

zieri hanno detto: la tassa di registro e bollo è il premio di assicurazione che sarà resa giustizia a chi la paga. Chi paga queste tasse, si sarà accapparrato che il giorno in cui egli dovrà portare il suo atto alle autorità, quell'atto sarà ricevuto, e su quell'atto gli sarà resa giustizia.

Quando la legge ammonisca che chi scrive in carta libera e non registra il suo atto, è come non lo abbia scritto, non potrà che imputare a se stesso se poi lo scritto suo non sarà letto.

I finanzieri ricorrono alla pratica, in specie inglese, di alcune tasse speciali addette a speciali servizi. I finanzieri hanno meditate e trovate giuste le parole di Re Edoardo, scritte a quel primate d'Inghilterra.

Ed ai più peritosi, nel numero dei quali sono io, che si turbavano per le conseguenze che potevano venirne al dirimpetto del Codice ed alla ragione del Codice, rispondevano acquietandoli con la grande autorità di Pellegrino Rossi; dacchè anche Pellegrino Rossi, essi dicevano, si trovò a combattere i barbassori del tempo, che lo rimproveravano di non trovare tutto buono, tutto immutabile il disposto nel Codice Napoleone.

I finanzieri ebbero una grande ventura in questa Camera, imperocchè sorse in difesa di queste loro teorie l'onorevole guardasigilli; quasi per la sua autorità le ragioni dei finanzieri fossero o potessero diventare ragioni giuridiche.

Signori, questa teoria della tassa speciale addetta a speciale servizio, può valere, può essere adottata per un pedaggio, il prodotto del quale venga destinato a fare o a mantenere una strada; ma questa teoria, che fa della tassa il premio d'assicurazione che ci sarà resa giustizia, è teoria che non solo non è politica, ma che sovverte ogni idea di costituzione dello Stato; imperocchè la giustizia non si amministra nell'interesse privato, ma nell'interesse pubblico (*Bravo!*); non nell'interesse del cittadino, ma in quello della città.

E cos'è lo Stato, senonchè il popolo retto da una autorità che lo moderi e lo governi? E quale è la ragione del costituirsi dello Stato, senonchè quella della sicurezza sociale? E quale volete trovar base, e dov'è la base della sicurezza sociale, se non la giustizia sociale? (*Benissimo!*)

Questa loro teoria somiglia un poco alla costituzione del beduino che guida attraverso il deserto incolume, nella persona e nei beni, il viandante che dapprima gli abbia pagato lo scotto.

In paesi costituiti, di chi non vi paga la fondaria, non abbandonate il fondo agli *scarpatori*; di chi non vi paga la tassa personale, non permettete

l'offesa nell'onore o nei membri della persona; di chi non vi denunci il reddito (mi suggerisce l'onorevole mio amico Corbetta) per la tassa di ricchezza mobile, non pronunziate la privazione del credito. (*Bravo!*)

Re Edoardo, Papa Bonifacio! Erano altri tempi, altri costumi, altri eroi.

Di Papa Bonifacio già in altra occasione dissi come nacque, come visse e come morì. Di re Edoardo le gesta ci sono narrate da Hume, e di queste due sole ricorderò: la prima, che ei bandì gli ebrei, dopo averli spogliati dei beni; la seconda, che egli che scrisse quelle parole al primate, non si fece poi scrupolo di chiedere dal Papa la dispensa del giuramento prestato alla *Magna carta*.

Anche io aveva esaminate quelle parole sulle quali richiamava già la vostra attenzione prima l'onorevole guardasigilli e poi l'onorevole Mancini. Ora sapete come dice il Comte, lo scrittore che le riporta? Ei dice che quella fu una esperienza che non potrebbe rinnovarsi in un paese civile: « Una simile esperienza non potrebbe essere fatta presso una nazione civilizzata. » E poi soggiunge, che a re Edoardo l'esperienza riuscì coi preti, perchè i preti volevano servire il Papa e farsi servire dal re; ma che non sarebbe riuscita nè con i negozianti, nè con i contadini, nè con gli artigiani, perocchè costoro, quando non avessero trovato giustizia dalle autorità del loro paese, avrebbero imparato a farsi giustizia da loro. (Lo traduco in fiorentino, perchè lo pronunzio meglio del francese.) (*Ilarità prolungata*)

« La misura presa da Edoardo I sarebbe stata pertanto meno efficace se in luogo di colpire monaci, abati, vescovi od altri membri del clero, ella fosse stata diretta contro i coltivatori, i fabbricanti ed i commercianti. »

E poi conchiude: « Imperocchè è meno difficile ad una nazione di trovare nel suo seno uomini che la governino, che a principi decaduti trovare popoli da governare. » (*Ilarità*)

Guizot nella sua *Storia della civilizzazione* non seppe trovare miglior titolo alla legittimità della moderna monarchia che quello di essersi sulle rovine del feudalismo costituita in grande magistratura: soggiungendo che come i giureconsulti già chiamarono l'imperatore la legge vivente, così era da chiamare il monarca moderno il gran giudice di pace del paese.

Si è citato il Bentham: fu l'onorevole guardasigilli che ricorse all'autorità del Bentham.

Or bene, col Bentham e col Mill penso anch'io che le spese della giustizia si risolvono in prelevazioni a profitto dell'ingiustizia.

Infatti, osservano quegli scrittori che coloro che sono costretti a ricorrere ai tribunali sono quelli che profitano meno pienamente della giustizia, perchè tutti gli altri rimangono tranquilli all'ombra delle leggi e delle istituzioni, senza spendere nulla in cure e denari.

Eppure il Bentham parlava collo Stuart Mill delle spese che occorrono per esibire gli atti, per riportare le sentenze, e mai e poi mai quei due illustri uomini poterono pensare e pensarono a questo nuovo premio d'assicurazione nella tassa, a questo contratto innominato fra la giustizia e la tassa. Io ho sentito accennare con sorpresa, e non voglio neppure credere con quell'intelligenza che le frasi avrebbero potuto lasciare supporre, che la proprietà non ha altro fondamento che la forza, quasi che il Proudhon avesse sbagliato quando la definiva un furto, in quanto avesse dovuto definirla un furto violento.

Nell'occupazione della cosa che non ha padrone, e nel lavoro, sono le basi legittime della proprietà. Come pure non avevano nè Bentham, nè Mill da combattere teorie le quali andassero fino a rimettere in onore la pena del taglione. Occhio per occhio, dente per dente, non mi va, non mi può andare, non può la parola essere stata detta nel suo naturale significato, perchè altrimenti ingiustamente da noi si tratterebbero i ladri nelle carceri e negli ergastoli, mentre dovremmo sottoporli a semplici pene pecuniarie. (*Ilarità*) Ci sono insomma delle cose in quei discorsi che l'improvvisazione rivestì di formole nebulose, dentro le quali è meglio che vengano lasciati.

E dacchè fra tutti, siamo un pochettino in vena di dirle grosse (*Si ride*), piuttosto permettete, o signori, ne sballi una grossa anch'io. (*Ilarità*)

Abbattete le are, sconsacrate le nozze, poi chiudete le porte dei tribunali, e ricacciate il progresso a quando si disputava della ghianda e del giaciglio...

Unguibus et pugnibus, dein fustibus...

Pugnabant armis quae mox fabricaverat usus.

E difatti, o signori, ve lo ha già detto il Comte, col rendere più difficile l'amministrazione della giustizia legittimereste la ragione fattasi, avvezzereste il popolo a rendersi giustizia da sè.

Pellegrino Rossi! Era una grande autorità, quella che si invocava con quel nome. E Pellegrino Rossi ebbe difatti a combattere alcuni barbassori del suo tempo impermaliti di ogni censura che quel valoroso moveva contro il Codice; quasi il Codice rappresentasse la dottrina eterna, immutabile del diritto, sono le parole dell'onorevole presidente del Consiglio.

Ma sapete, signori, di qual natura erano le critiche che Pellegrino Rossi moveva al Codice?

Egli diceva che il Codice non proteggeva la proprietà mobiliare tanto efficacemente quanto la proprietà immobiliare perocchè il Codice si fece quando era chiusa l'era della rivoluzione politica e cominciava appena quella del grande sviluppo economico della Francia.

La proprietà mobiliare aveva in quarant'anni acquistato tale e tanta importanza da battere in breccia la stessa proprietà immobiliare.

Pellegrino Rossi diceva mal definito il valore, non trovava nei Codici dove classare i profitti delle grandi manifatture, lo accusava del mutismo serbato sulle società di assicurazione, si sdegnava contro quel vieto pregiudizio che condannava le usure del denaro, o voleva limitarle. E sicuro! che il tempo diede ragione a Pellegrino Rossi in queste questioni.

Ma Pellegrino Rossi non si trovava di fronte a questioni, da somigliare in qualche modo alla nostra. Non è già che noi vogliamo ritenere che il Codice rappresenti le dottrine immutabili, l'arca santa, ma diciamo che il vostro provvedimento ci pare che offenda la ragione del diritto, quella ragione del diritto che è eterna, e non muta, per variar di tempi e di luoghi, chiamata da Cicerone: *Recta ratio naturae congruens, diffusa in omnes, constans, sempiterna, quae vocet ad officium iubendo, vetando a fraude deterreat.*

L'onorevole presidente del Consiglio, che è tanto amico dei classici, lo rilegga intiero quel libro III della repubblica di Cicerone (*Si ride*), e vedrà che colui che con le sue leggi si discosti da questa ragione del diritto, *et cui qui non parebit, ipse se fugiet ac naturam hominis aspernatus, hoc ipso luet maximas poenas.*

E, dopo Cicerone, san Tommaso: due ingegni napoletani, che valgono tanto, ma tanto più dell'ingegno del granatense Suarez. (*Ilarità*)

BACCELLI. Domando la parola per un fatto personale. (*Si ride*)

MANTELLINI, *relatore*. Io ho uditi gli eruditi commenti e le applicazioni un po' ardite che della dottrina del padre Suarez faceva il mio amico, il deputato Baccelli, ma mi attengo a Cicerone e a san Tommaso. Ora, l'Aquinate con minore splendore di forme, ma con maggiore vigoria di dialettica dell'Arpinate, parlando di questa ragione del diritto, diceva che una legge non è giusta, se non in quanto stia nei cancelli di questa ragione: *Unde in quantum habet de justitia, in tantum habet de ratione legis.*

E non basta; san Tommaso andava più in là, soggiungendo: *Si in aliquo a lege naturali discordet*

jam non est lex, sed legis corruptio, cui non est necesse obtemperare. (Bene! a sinistra)

I legisti non adottano la teoria dei finanziari, o, per dir meglio, dicono di non adottarla. I finanziari annullavano addirittura il negozio giuridico rappresentato dalla scrittura che avesse il peccato originale di non essere redatta in carta da bollo, o di non essere registrata; e, logici, per condizione *sine qua non* al fine al quale intendevano, impedivano col loro provvedimento di poter ricorrere ad altra prova suppletiva. La presenza dell'atto scritto in carta libera, o non registrata, era ostacolo, era o-bice insormontabile a che si potesse in altro modo provare la convenzione. È quanto i finanziari scrissero nel loro articolo 2.

I legisti dicono: no, fino a questo punto non si può andare. La legge, proposta a questo modo, offenderebbe il principio giuridico (anche l'ordine del giorno dell'onorevole Puccioni trova che il progetto offende veramente il principio giuridico). Tuttavia i legisti soggiungono che si può distinguere la convenzione dal documento, e salvare la convenzione pure annullando il documento. Così, se la convenzione potrà per legge essere provata in altro modo che non sia la scrittura, vedremo allora se quello che avendo il documento, del quale non può valersi, questi altri mezzi li ha o non li ha. Se li ha, farà valere la sua convenzione, se non li ha bisognerà che si rassegni in santa pace a farne di meno.

Or bene, pare alla Commissione che così ragionando i legisti non rifiutino il principio che informa la legge. Convengono che la legge offende il principio giuridico, trovano che l'offesa c'è nella legge, e cogli emendamenti non vengono punto ad eliminare questa offesa. Infatti, sacrificano anch'essi a questa divinità nuova della giustizia resa a prezzo anticipato; perchè essi consentono col progetto ministeriale in questo, che l'atto che non fu fatto in regola fin da principio, col bollo e col registro, non possa essere ammesso più.

Questa distinzione fra la convenzione e l'atto o l'istrumento, si risolve poi in un vano giuoco di parole.

Una delle due: o si può per legge provare la convenzione in altri modi, o non si può. Se non si può, come, per esempio, non si può nei contratti che l'articolo 1314 del Codice civile vuole a pena di nullità che sieno fatti per scrittura, questa distinzione non può portare e non porta ad alcun risultato. Se all'inverso si tratta di atti sui quali si possa ricorrere ad altri mezzi di prova, e allora un'altra delle due: o questi altri mezzi di prova si hanno o non si hanno; se non si hanno, si corre nel mede-

simo intoppo, o, per dir meglio, si rincappa nella medesima conseguenza di già annunciata; se poi si hanno e approdano, allora sarà la volta del provvedimento che dovrà mancare d'effetto. Insomma, o cadrà il valore della convenzione, o verrà meno la forza, l'efficacia del provvedimento.

Con questi giuristi, lo dirò schietto, non è stato possibile di calare ad accordi, non è stato possibile scendere a transazioni per questo perchè non ci intendiamo, non abbiamo con la loro scuola comunione di linguaggio. Essi continuano sempre a chiamare forma quello che per noi è tassa; essi continuano sempre a voler applicare la sanzione naturale alla forma anche per la tassa. Vedete, essi citano l'esempio del Concilio di Trento. Il Concilio di Trento, diceva l'onorevole Baccelli, sapete che cosa fece? Sebbene la materia sostanziale del matrimonio consista nel consenso dei due coniugi, pure decretò che, se il matrimonio non fosse celebrato avanti al parroco e due testimoni, il matrimonio non sarebbe stato valido. Vedete dunque se è vero che fra noi non c'è comunione di linguaggio. A sentirli, parrebbe quasi che il parroco dal Concilio di Trento fosse messo là a fare la figura e l'ufficio del ricevitore del registro (*Viva ilarità*), mentre in verità il suo ministero si volle speso per ben altro effetto e ad altre garanzie.

Pur troppo, c'erano e molte di queste vergini di Jefte lasciate nell'abbandono a piangere il loro malaugurato destino, dopo che si erano sposate davanti a qualche santo o madonna, senza che del loro nodo null'altro rimanesse di serio che quello di che m'avete inteso. (*Ilarità prolungata*)

Era ben naturale che chi regolava allora quella materia dicesse: adagio un po'; mettiamo un po' di regola, un po' di forma, discorsi chiari: l'uomo e la donna che vanno avanti al parroco con due testimoni sono marito e moglie; se non ci vanno, saranno due amici, sì e no (*Viva ilarità*), ma marito e moglie no davvero.

E senza risalire al Concilio di Trento, quando in Francia si celebravano i matrimoni ballando intorno all'albero della libertà, se ne facevano tanti dei matrimoni a questo modo, da potersi dire: *agebant connubia more ferarum*. E anche allora si pensò a introdurre un po' di regola in queste nozze e si disse agli sposi: ballate quanto volete intorno all'albero della libertà, ma dovete andare a farvi inscrivere alla municipalità, altrimenti l'autorità non riconoscerà la vostra unione, altrimenti sarete due bravi ballerini, ma non sarete marito e moglie. (*Vivissima ilarità*)

Bisogna, signori, che la maggioranza della Com-

missione si sdebiti dell'accusa d'un grave peccato.

Si è detto che la conclusione che essa propone alla votazione della Camera è insolita, che quasi si traduce a mancanza di rispetto alla Camera, e al presidente del Consiglio.

MINISTRO PER LE FINANZE. Non ho detto questo.

MANTELLINI, relatore. Nella maggioranza della Commissione avevano prevalso le idee che esprimeva con tanta efficacia di parola l'onorevole Accolla. Nell'opinione della maggioranza della Commissione era giusto il concetto espresso dall'onorevole Accolla, il quale diceva: volete far quattrini? Ebbene pensateci, ma in fondo accettate il progetto ministeriale tal quale è. È un progetto che ha una logica un po' brutale, se volete (il sostantivo scusi l'aggettivo), (*Si ride*), ma con quella logica di quattrini ne cava quel progetto.

È una bagattella! Comincia questo progetto a volere la registrazione dei contratti anche verbali, dei contratti tanto soggetti a tassa fissa, quanto dei soggetti a tassa graduale, come dei soggetti a tassa proporzionale. Tanto per l'atto pel quale non sia pagata la lira, quanto per l'atto su cui non furono pagate le centinaia e le migliaia di lire.

Non basta: nullo qualunque effetto civile e commerciale dipendente da quest'atto; non basta ancora: nullo qualunque provvedimento che vi si fondi, nulla perfino la cosa giudicata.

L'onorevole guardasigilli diceva l'altro giorno che di questa nullità se ne sarebbe potuto trattare nel giudizio esecutivo anche in presenza di una sentenza di Cassazione: è una teoria, sulla quale l'onorevole Mancini disse il giusto. Addio l'ordinamento giudiziario e dell'istituto della Cassazione; essa teoria potrebbe trovare l'applicazione per qualche atto sfuggito alla registrazione fino dirimpetto ad una graduatoria di 25, 30, 50 gradi. E in quelle graduatorie, in cui ciascuno esibisce i suoi titoli per essere collocato nel grado che gli spetta, se per mala ventura, come accade talvolta in quei loro voluminosi processi, fosse scivolato qualche atto non perfettamente in regola col registro e bollo, addio fortuna, cade giù tutto il giudizio.

Tuttavia dei quattrini in quel modo se ne fanno: avete coraggio? Ebbene, saltate il fosso e votate il progetto ministeriale tal quale vi è proposto.

La Commissione non si è sentita quel coraggio, e si è arrestata in presenza di quel progetto di legge, perchè ha detto: no, non si può adottare. Quand'anche ne venissero i 9 milioni che se ne pronosticano, questi 9 milioni ai contribuenti costerebbero troppo; ne conseguirebbe un

turbamento tale nei rapporti delle negoziazioni civili da valere ben altro dei 9 milioni, dei quali profitterebbero le finanze. Ecco perchè la maggioranza ha detto: non passiamo alla votazione degli articoli.

L'onorevole Puccioni comunicò nel seno della Commissione l'idea alla quale ha dato in quest'aula maggiore sviluppo, e l'onorevole presidente del Consiglio ha accennato che in quell'ordine di idee non era lontano dal discendere. Egli ha detto: specificheremo gli atti; per esempio le locazioni. Vedete che bella vigna che ci stiamo preparando. Ma Dio buono, se per le locazioni avete la denuncia d'ufficio, ve lo dissi anche in altra tornata, che bisogno avete di questo turbamento dell'inefficacia dell'atto, della quale inefficacia nessuno può aver paura, nè il locatore che ha la pignone anticipata in mano, nè l'inquilino che sta nella casa?

Si soggiunge: ci sono i contratti dell'articolo 1314. Or bene, l'onorevole Accolla già vi rispondeva che questi contratti sono di sette specie, e che per cinque neppure ora valgono dirimpetto ai terzi se non sono registrati, perchè ancora onde abbiano effetto rimpetto ai terzi bisogna che siano trascritti, e la trascrizione non può farsi senza la registrazione.

Si insiste dicendo che ci sono di quelli che vendono dei poderi, che costituiscono delle doti sopra un pezzaccio di carta; avete sentita la statistica delle doti.

Or bene, le doti ancora con la legge che abbiamo non si possono costituire che per atto pubblico; sopra un pezzo di carta nemmeno ora valgono nulla. Che c'è da fare se i cittadini non si fanno solleciti dei loro interessi? Mi è stato contato un caso che mi pare impossibile, che cioè un padre di famiglia, non so se più stupido o snaturato, ha costituito una dote di 700 od 800 mila lire all'unica sua figlia sopra una lettera. Or bene, chi conoscesse questo padre di famiglia gli dica a nome mio che egli ha avventurato la sua roba, la roba della sua creatura ad un uomo che può riuscire un buon marito, ma che può anche riuscire un marito cattivo, che questa infelice si può trovare alle prese col marito, coi figli, o con nuore se invecchia, e che questa lettera non è buona a niente, a tutelarne gli interessi.

Accrescerete voi colla vostra inefficacia una spinta di più a quella che ci è già per indurre quel padre a fare le cose in regola?

Si prosegue e si dice: ci sono le obbligazioni in danaro, e queste sfuggono. Adagio, perchè le obbligazioni in danaro o si fanno per lungo tempo, e generalmente sono accompagnate da ipoteca, e l'ipoteca non la si può iscrivere se non sull'atto regi-

strato, o si fanno per breve tempo, e la consuetudine ormai resa comune ricorre all'uso delle cambiali. Dato poi che si adottino gli emendamenti dell'onorevole Puccioni che alla registrazione consente tre mesi di tempo, e quelle scritturali si faranno di tre in tre mesi, e non si pagherà come ora non si paga. Infine, con le prove suppletive, scusate, ma non vi siete fatta un'idea della porta che avrete spalancata. Voi commettete (perdonate, non lo dico con l'animo di offendere, ma perchè ne ho proprio l'intima convinzione; non sarò un uomo politico, non lo pretendo, ma sono giureconsulto e la mia coscienza ha bisogno...) (*Applausi*)

Sì, con le prove suppletive, voi ammettete un assurdo giuridico, e un assurdo morale.

L'assurdo giuridico eccolo.

Avrete in presenza un documento testimoniato e sottoscritto da tutte e due le parti e al quale negherete qualunque valore, e poi una semplice lettera varrà.

Commettete un assurdo morale; perchè per quella parte delle prove suppletive non c'entreranno solo le parti, ma ci entreranno anche i giudici. Sapete pure che ai giudici la legge consente di valutare le presunzioni; or bene, quando essi si troveranno a conoscere che c'è un documento, altro che di mezze prove, si contenteranno d'un semplice fumo, di una mera apparenza di prova e diranno provata la convenzione.

Dovete quindi levare via dal conto gli atti che si registrano ancora e che se non si registrano sono nulli anche oggi, levare via dal conto gli atti che non si possono registrare e che si continuerà a non registrare.

Pur troppo quei calcoli che stigmatizzava con le sue eloquenti parole l'onorevole ministro, sono veri; ma pur troppo le sono cose colle quali bisogna contare. Si può desiderare che la moralità pubblica si rafforzi e diffonda, che adagio adagio diminuisca il numero di chi fa questi calcoli, ma non mi pare da uomo d'affari, non voglio dire da uomo di Stato, il non contare su questi calcoli, il non contare sopra questi apprezzamenti. (*Bene!*)

Ed è poi vero che abbiamo dei precedenti che ci incoraggiano ad entrare in questa via?

Dei precedenti inglesi se ne è parlato altre volte. Si professa una grande, anzi una grandissima stima per quella nazione; ed io pure la ho; ma non credo quella nazione avanti alla civiltà nella sua legislazione civile, come la credo avanti alla civiltà nelle forme, nei costumi di libertà e regole costituzionali.

E in fondo, perchè in Inghilterra si annullano

le cambiali non bollate, volete voi in Italia annullare tutti gli atti non registrati e non bollati? Io non so come si possa argomentare così.

Ma così si fa pure in America.

Oh lasciate un po' stare questi inglesi rinforzati. (*ilarità*) Ne hanno tutte le qualità buone e non buone, e le esagerano.

Ma perchè noi questa volta, contro il nostro vezzo solito, vogliamo togliere gli occhi dalla Francia, e non seguirne l'esempio? E pur la Francia che ci ha dato questa tassa; è pur la Francia, i proventi della quale s'invidiano, e con ragione, dall'onorevole presidente del Consiglio dei ministri. Or bene, la Francia non ha mai attivato questa sanzione della nullità ed inefficacia degli atti; essa ha fatto meglio di noi, non ha tormentata questa tassa, come noi la abbiamo tormentata nel 1862, nel 1866, nel 1868, nel 1870 (*Bravo! Bene!*), ed ora con questo quinto rimaneggiamento che siamo andati ammanando in questo scorcio di Sessione. La Francia non ha mai tormentata questa tassa, e non è mai ricorsa alla sanzione dell'inefficacia.

E non basta: c'è di più; la Francia ha riservato per pochissimi atti l'obbligo della registrazione in un tempo determinato: per gli atti cioè che hanno per soggetto beni immobili, usufrutti ed anticresi. Siamo stati noi che abbiamo accresciuta questa grande famiglia dei contratti ai quali si fa precetto della registrazione dentro un termine fisso. La legge del 1862, quella proposta dall'onorevole Bastogi, cominciò bene; imperocchè si basò sopra i buoni principii di questa tassa, i principii che sono ad essa connaturali. La tassa allora non fu forzata, come lo fu nel 1866 da quei benedetti, per non dir peggio, pieni poteri, coi quali si fecero tante cose buone, ma se ne fecero pure tantissime delle cattive. (*Benissimo!*)

Ora, quanto rende in Francia questa tassa? Rende 400 milioni. Lo dissi un'altra volta, compatisco l'onorevole Minghetti, se ci fa sopra gli occhi grossi (*ilarità*); ma, mio Dio! è stato già detto che c'è molta differenza fra l'Italia e la Francia nei rapporti economici. Che cosa è questa tassa? La tassa del registro e bollo è una tassa che colpisce il passaggio dei valori, delle cose, delle proprietà. Ebbene, facciamo un po' il confronto di quello che rendono le altre tasse, che in qualche maniera colpiscono il movimento, facciamo il confronto dei movimenti, che hanno attinenze col movimento contrattuale e dei quali si conoscono le statistiche fra nazione e nazione, e vediamo se qualche lume possiamo ricavarne per confortare la conclusione, oppure per non concorrere nella conclusione dell'ono-

revole presidente del Consiglio, quando ci diceva: queste tasse di registro e bollo in Italia rendono meno che le altre tasse. No, onorevole presidente del Consiglio, imperocchè dalla tassa di registro e bollo caviamo 118 milioni, e fatte le detrazioni che sono da fare, 82 milioni per la competenza dell'anno. Questa tassa di registro tanto bistrattata quest'anno ha dato un aumento di un milioncino: dunque non diminuisce, ma cresce.

È la tassa sulle successioni che è diminuita di un milione e mezzo, ma la tassa sui contratti è aumentata di un milione; onde pur troppo lo scapito complessivo riesce di mezzo milione, ma la tassa di registro di per sè cresce di un milione.

E in quale proporzione stanno queste tasse cogli altri movimenti? Come si può istituire un confronto colla Francia? La Francia ha un movimento commerciale di otto miliardi, mentre da noi si stenta ad arrivare a due miliardi. La Francia ritira 130 milioni dalle poste che a noi rendono appena 21 milioni; e dobbiamo ringraziarne l'amministrazione Barbavara, che in realtà le poste le conduce con soddisfazione di tutti; le strade ferrate danno in Francia un prodotto chilometrico di 44 mila lire, e appena 19 mila in Italia.

Dunque vi sono queste differenze, delle quali bisogna tener conto.

Infine, se queste tasse fruttano molto in Francia, seguitiamone l'esempio; facciamo noi quello che fece essa e che fa.

Sì, o signori; in Francia si ottengono quei risultati col sistema delle multe, e noi vogliamo ottenere un risultato, del quale si va in cerca, vago, indefinito, e andiamo a cercarlo col sistema dell'inefficacia degli atti!

A me, lo confesso, o signori, ha fatto sempre grandissima forza il fatto, che l'amministrazione di questa tassa non ha mai chiesta la sanzione della nullità. Leggete le relazioni stampate, compresa quest'ultima che da pochi giorni venne distribuita alla Camera. Sapete che cosa vi si lamenta? Vi si lamenta, al solito, che questa tassa è di continuo tormentata, che quei decimi, sui quali si fa conto per fare delle detrazioni in certi calcoli, quei decimi non hanno corrisposto, come difatti non possono corrispondere.

Economista insigne come l'onorevole Minghetti, sa bene che, quando si cresce una tassa, il provento di questa tassa non cresce in proporzione, e qualche volta, pur troppo, accade di vederlo scemare.

Questa amministrazione che cosa insomma vi chiede? Vi chiede maggior stabilità nell'assetto della tassa, maggior autorità negli impiegati preposti ad

amministrarla; vi chiede che il suo servizio non sia turbato, non sia sopraccaricato di altri servizi, come, pur troppo, avvenne fra le altre, al primo stabilirsi della tassa di ricchezza mobile; e poi, per l'Asse ecclesiastico che piovve sulle spalle di quegli infelici che furono e sono bene da compatire se, distratti, trascurarono un poco la tassa di registro e bollo che era pur quella alla quale erano principalmente destinati.

Ma dunque, donde venne quest'idea? La fu una pensata dell'onorevole presidente del Consiglio dei ministri, il quale, commosso, ed a ragione, commosso pel cinismo col quale in Italia, bisogna pur dirlo, da alcuni si riesce a sottrarsi al pagamento delle tasse, bandì la crociata contro i frodatori.

Ebbene, onorevole presidente del Consiglio, se ella non mi sdegnava gregario in questa crociata, combatterò sotto sì insigne capitano, non con tanta abilità, ma, oso dire, non con meno ardore del suo: e qualche prova ne detti anche in questa discussione; e più antica ed insigne la dettero i miei onorevoli colleghi che mi seggono, in questo momento, a diritta.

Ma ella non si accorse che doveva accaderle quello che suole accadere agli animi che la commozione conturba: nell'ira sua generosa ha passato il segno, almeno per quanto ne pare a noi.

Un notaio vòlti in nome del servo la roba per sottrarsi alla tassa della ricchezza mobile, ed andremo d'accordo nel credere costui immeritevole della fede del protocollo, imperocchè chi sia stato capace prima di sedurre il servo, e poi di servirsene di mezzo a sì sfacciata simulazione per sottrarsi al pagamento della tassa, sarebbe capacissimo di accertare per vera una firma falsa. E quindi priviamolo pure del protocollo. Ma non andiamo fino al punto di attribuire alla finanza il privilegio di pagarsi della tassa sulla roba accertata della moglie e dei figli, e non sui depositi che egli ritenga in nome dei pupilli e delle vedove.

Fu in questa via che la Commissione non potè seguire l'onorevole campione che bandì la crociata contro i frodatori delle tasse. E se il guardasigilli avesse avuto più tempo, di quello che capisco deve aver avuto, per istudiare quella questione, quando egli nel suo brillante discorso vi faceva allusione, non avrebbe detto nè che la tassa di ricchezza mobile fosse in Italia imposta dopo l'emanezione del Codice, nè che l'articolo 4 del titolo I, seppure diventerà legge, il che mi auguro che non sia, null'altro fece che attribuire alla finanza per la nuova imposta quel privilegio stesso che il Codice già compartiva per altre tasse.

Si, o signori, ci sono delitti di creazione politica; ma la morale voi non la tradurrete ad altro fôro che non sia quello della privata coscienza con appello al fôro della coscienza pubblica. È la sanzione unica che voi potete dare alla morale.

In questa discussione si è parlato di dolo, di frode, di contrabbandieri del registro, di malfattori, mentre si è messa fuori la teoria che ha dato ai nervi all'onorevole presidente del Consiglio, che cioè in fondo in fondo la legge del registro, tale quale è, non faccia che dare una scelta nella quale trovasi libero il contribuente, o di pagare subito qualche cosa di meno, o di pagare più tardi qualche cosa di più. Ora, signori, la Commissione non adotta nè l'una nè l'altra di queste sentenze. La Commissione ha studiato e ha veduto che non si può parlare di dolo, non si può parlare di frode, ma che si può, e si deve parlare d'onestà o non onestà. Perchè, sicuro, che c'è l'obbligo di pagare il registro nel termine stabilito dalla legge, e chi manca a quest'obbligo non è un galantuomo. Questa è l'opinione della Commissione, la quale crede nello stesso tempo che dal non essere un galantuomo all'essere un malfattore, dal punirlo d'una multa all'interdirlo dall'acqua e dal fuoco interceda una differenza enorme.

Io ho avuto in questa discussione due lezioni di diritto romano, una dall'onorevole Baccelli, il quale mi ha detto di sapere il diritto romano meglio di me...

BACCELLI. Non ho detto questo.

MANTELLINI, *relatore*... e questa è l'unica cosa del suo discorso che mi abbia pienamente persuaso (*Ilarità generale*); non perchè egli sia romano, imperocchè è un po' lontanetto dagli autori del Digesto, ed egli stesso si troverebbe un poco imbarazzato quando dovesse mettere fuori registrati e bollati gli atti per provarne la legittima discendenza, e nemmeno per la citazione che egli fece del Suarez, perchè non citò veramente nessun testo romano. Ma perchè ci vuol poco a saperne più di me, e prendo questa occasione per far sapere alla Camera come l'onorevole Baccelli mi onori della sua amicizia e come egli mi abbia mostrati alcuni dei suoi lavori nei quali egli mi è veramente apparso valentissimo romanista.

Un'altra lezione mi ebbi pure dal mio amico Puccioni, il quale mi disse che la era una melanconia di credere che il fondamento del dolo stesse nel fatto, mentre, oltre Pedio, Servio, Labeone ed Ulpiano, da me citati, egli aveva letto anche Paolo, che gli diceva e insegnava in modo diverso.

Per verità, io ringrazio l'onorevole mio amico Puccioni di avermi aggiunto nel giureconsulto Paolo il quinto fra cotanto senno. Sì, lo confesso, io sono geloso delle dottrine dei giureconsulti romani, e lo sono tanto, che credo che i Romani non fossero meno grandi nel diritto di quello che furono grandi nel valore delle armi; il loro impero della forza è scomparso, il loro impero del diritto rimane.

Or bene; Paolo insegnava forse dottrine diverse da quelle che io aveva desunte dai testi di Ulpiano e degli altri suoi compagni?

Non si tratta che di un breve riscontro (la Camera non si turbi, non la trattengo in discussioni lunghe), d'un breve riscontro, io dico, delle due leggi 29 e 30 al titolo delle leggi. Ivi i giureconsulti Ulpiano e Paolo definiscono la frode, che è una specie del dolo, e sapete in che la fanno consistere?

Il dolo è quando si fa una cosa e si finge di farne un'altra; la frode è quando non si fa veramente contro la legge, se ne osservano anzi le parole, ma se ne offende il precetto, *dictum a sententia*.

E siccome è oscurito anzichè no quel frammento trentesimo del titolo della legge, rinvio il mio amico Puccioni a leggerne il commento che ne fa lo stesso Ulpiano, perchè il trenta è di Ulpiano, nel paragrafo penultimo della legge 3^a del *Senatusconsulto* macedoniano. Sapete quale esempio di frode ne adduce? I figli di famiglia pare che si siano somigliati in tutte le epoche. (*Si ride*) Il *Senatusconsulto* macedoniano aveva proibito e proibiva di fare prestiti di danaro ai figli di famiglia; però non proibiva di vendere. Or bene, il giureconsulto fa questo caso: se sotto l'apparenza di una vendita si maschera un prestito ad interesse, *quid juris?* Ed il giureconsulto risponde: costui fa frode al *Senatusconsulto* macedoniano, e quindi perde i suoi danari, perchè è nullo il contratto.

E dopo ciò lasciamo stare in pace il diritto romano; noi siamo troppo pigmei, almeno parlo per me, dirimpetto a quei sommi uomini; caliamo un po' alle cose nostre, e ragioniamo.

Il contrabbando consiste nel fatto di colui che passa alla dogana la merce nascondendola agli occhi delle guardie. Ecco il fatto positivo, il fatto al quale è inerente il *dolo*; e sta bene che, se non si prova che il passaggio sia avvenuto per una di quelle accidentalità che escludono addirittura il *dolo*, l'intenzione è presunta, il contrabbandiere ha passato il confine, e non si cerca d'altro. La sua è una contravvenzione la quale va spesso accompagnata dal delitto, e qualche volta dal crimine, perchè ci entra sovente la seduzione delle guardie, e,

spesso, la violenza. Quando pure non ricorrano queste circostanze aggravanti, pur sempre siamo in materia criminale o correzionale.

L'onorevole presidente del Consiglio parlò di circostanze aggravanti e diminuenti, dell'imputazione; ma ne parlò dirimpetto alla legge del registro, e così in materia nella quale queste teorie delle circostanze aggravanti e diminuenti non possono ricorrere.

Quando vi trovate in presenza della contravvenzione semplice, il contrabbandiere a qual tribunale lo conducete? Al correzionale. E quando non sia in grado di pagare la multa nella quale egli sia stato condannato, che avviene? Che egli sconta col carcere la multa che non può corrispondere. Però, se durante il processo muore, durerà il processo contro gli eredi? No, cessa.

Ora voltiamo le carte ed esaminiamo un poco cosa avviene dirimpetto a chi omette di registrare il contratto che doveva registrare. Avviene che costui è tradotto avanti al tribunale civile, che se non ha registrato in tempo, paga la tassa che gli faceva debito, più una sopratassa o una penale, la quale non ha e non può avere altro significato nè altra portata delle clausole penali del Codice civile, di che agli articoli 1209 e seguenti.

E badate, signori, quest'obbligo di pagar la sopratassa o penale, appunto perchè di debito civile, non è personale ma si trasmette anche agli eredi. V'è di più. Se anche il terzo che non abbia avuto che fare nulla nel contratto, per una delle tante contingenze della vita debba produrlo, non lo potrà che mettendolo in regola e pagare anche lui tassa e sopratassa.

Il mio amico Puccioni, cercando dei precedenti, mi fece un po' stupire quando mise avanti in questa Camera il precedente della nostra legge toscana del 1814, che dichiarava nullo il testamento dove non si lasciassero 3 lire (e 3 lire codine) a Santa Maria Nuova. Dio mio, quello un precedente? Si potrebbero dire molte cose. Fu quello un peccato che ebbe addosso la buona, o cattiva non so, anima del Rospigliosi quando venne in Toscana, a disfare tutto quello che avevano fatto i Francesi, allora che tutti aveva preso la frenesia di voler cancellare, fin la memoria di quella grande epopea che fu la rivoluzione francese e l'epoca napoleonica.

Anche in Toscana si abborracciaron leggi per togliere via di mezzo quelle portate dall'impero di Francia. Tuttavia l'effetto di codesta disposizione, non fu e non potè essere che come l'invocazione del santo nome di Dio. Come se si dicesse: chi non comincia il testamento con l'invocazione del nome di

Dio, non fa testamento che sia valido. Con la invocazione si volle con quella legge una cosa di più, che cioè il testatore l'accompagnasse col lascito di una piccola elemosina allo spedale. In tutto ciò nulla ha che fare nè il registro nè il bollo.

Diceva bene quel distinto uomo che fu l'avvocato Vincenzo Salvagnoli: In Toscana non hanno retto che le leggi provvisorie, perchè tutte quelle leggi del 1814 abboracciate da Rospigliosi furono leggi fatte per acquistare tempo a farne delle migliori. Ora, sapete voi quella legge fino a quando ha durato? Fino alla emanazione del Codice italiano. E pur troppo mi punge la paura, o signori, che non sia quello peccato solo della Toscana e del Rospigliosi. Ne conosco anche delle leggi italiane fatte provvisoriamente e che non sono nulla migliori di quello che fosse la legge Rospigliosi e che durano ancora: ed intanto la legge che è minacciata di essere mutata prima che compia il decennio è il Codice civile.

Mi dice qui l'amico Calciati che ha fatto un conto che io per verità non ho riscontrato, che cioè se passa questa legge sarebbero quarantotto gli articoli del Codice che rimarrebbero rovesciati. (*Sensazione e movimento*)

Se l'onorevole Puccioni voleva un esempio domestico egli lo aveva nella legge toscana del registro del 25 gennaio 1851, legge del resto molto migliore della nostra, o, per dire meglio, del guazzabuglio della nostra legge italiana. Diceva questa legge toscana del 1851 all'articolo 160: « Le multe ed ammende comminate nella presente legge sono personali, e non possono esigersi contro gli eredi del contravventore, amenchè non siano state pronunciate per sentenza in vita del contravventore medesimo. »

Sono queste le multe nelle quali incorre chi non denuncia il contratto, sono le multe del cancelliere che riceva un atto non in regola col registro o col bollo. Soggiungeva all'articolo 161:

« Il doppio diritto, cioè la sopratassa, dovuta per gli atti e la successione non denunciata in tempo debito dovrà considerarsi come parte della tassa imposta sulle contrattazioni e i passaggi di valore, non come penale. » La qual disposizione era coerente alla legge francese dell'anno VII e alla sua giurisprudenza, la quale nella sopratassa non vedeva altro che l'anticipata liquidazione dell'indennità a cui era condannato l'inadempiente, l'inosservante alla legge di registro che gli imponeva di registrare in un tempo determinato.

Non parliamo dunque di frodi, non parliamo di contrabbandieri, ma parliamo d'inosservanti, parliamo di persone non oneste, le quali non adempiono

al debito di cittadino, e cerchiamo mezzi appropriati per richiamarli al loro dovere. Chiamando le cose col loro nome, la questione si fa più semplice, ne riesce più giusta la soluzione, e più proporzionata si trova la sanzione alla quale debbasi sottoporre l'inosservante.

Io comprendo che si possa sottoporre l'inosservante alle multe, sebbene da nessuno si consiglierà mai di spingersi ad aggravarle fino alla confisca; ma l'inefficacia degli atti, volere o no, porta a tale conseguenza, dalla quale pare a me e pare alla Commissione che debba ogni uomo ripugnare.

Si è parlato di moralità pubblica e si è quasi mostrato di credere che quanti si sbracciano perchè questa proposta di legge non passi, si facciano in qualche modo gli avvocati di quelli che si chiamano e che per noi non sono frodatori. Ho aperta la mia coscienza, e la mia coscienza non la mutò per quella del padre Lainez e nemmeno per quella dell'onorevole guardasigilli, col quale ci siamo incontrati un tempo nel santuario della giustizia...

VIGLIANI, *ministro di grazia e giustizia*. Me ne ricordo con piacere.

MANTELLINI, *relatore*... ma non ci siamo incontrati nè ci potremo mai incontrare davanti a taverne di frodatori; quei luoghi li io non li bazzico, e con me non li bazzica nessuno della Commissione che ho l'onore di presiedere. Sì, onorevole Puccioni, sì, onorevole guardasigilli, ci sono i frodatori, sebbene non sieno quelli che omettono di registrare, i quali pur mancano al debito di cittadino.

Mi fa meraviglia che ieri l'onorevole Puccioni, quasi la fosse per me una novità, venisse a dirmelo nella sua improvvisazione; perchè improvvisò ieri l'onorevole Puccioni, e non gli bastò il tempo che pur gli bisognava per meditare le cose che disse (*Oh! oh!*); se avesse avuto questo tempo, non tutte quelle che disse le avrebbe dette, o non le avrebbe dette come le disse.

L'ho stampato nella relazione, e qui lo ripeto: ci sono i frodatori; sicuro che ci sono; ma sapete quali sono? Ve lo diceva l'onorevole presidente del Consiglio: quelli che studiano ogni mezzo per far passare un atto come soggetto ad una tassa minore, mentre andrebbe soggetto ad una tassa maggiore; è il caso di Ulpiano, del *senatusconsulto* macedoniano. Anche allora mascheravano, sotto l'apparenza di una vendita, l'imprestito ad interesse.

Quelli si commettono frodi, e queste sono frodi, dacchè in realtà fanno una cosa mentre simulano di farne una diversa, e questi puniteli e puniteli anche con pene affittive, mentre le tasse non sono

di tale natura che si possano scontare con pene affittive. Acquieti i suoi timori, i suoi scrupoli l'onorevole Baccelli, che nel sistema delle multe trovava quasi il finimondo. Le sopratasse del registro non si scontano col carcere. Ma ditemi un po' tutti: con la vostra inefficacia le chiudete queste taverne di frodatori, o accrescete loro col lavoro il guadagno?

No, non siamo stati noi soli che ci siamo eccitati alla presentazione di questo progetto di legge. Se questo progetto di legge non avesse cambiato il suo turno di discussione, forse la questione che si è sollevata sarebbe sorta sull'avocazione dei centesimi addizionali e non ci troveremmo alle prese oggi, noi che abbiamo nel nostro meglio, colle nostre deboli forze, ma pure aiutato l'onorevole presidente del Consiglio a portare felicemente alla riva nove delle sue dieci barche onerarie, e non saremmo noi i minacciati d'essere cancellati dal novero dei suoi amici politici...

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. No, no!

MANTELLINI, *relatore*... perchè non sappiamo e non possiamo aiutarlo a portare a riva anche questa barca dell'inefficacia. Comunque accada, l'onorevole presidente del Consiglio già sa che molti anche di quelli che hanno votato colla maggioranza della Commissione, sono troppo estimatori di lui, che egli potrà toglierli, se vuole, dal novero dei suoi amici politici, ma non ci riuscirà, e che poi non può dipendere e non dipende da lui di toglierli dal novero dei suoi più schietti e più sinceri ammiratori.

Sono 32 le Camere di commercio che protestano con le loro petizioni contro questo progetto della inefficacia.

È una bagattella che val la pena di essere esaminata, e con le 32 Camere di commercio protestano dieci società, molte associazioni di avvocati, ecc.

Alle pubblicazioni erudite d'un vostro professore, si sono contrapposte altre pubblicazioni d'altri professori non meno distinti; ancora stamane ne ho ricevuta una recente di queste pubblicazioni che merita qualche considerazione; e tutto ciò prova che il paese non è rimasto indifferente, e si è invece commosso per questo progetto di legge.

Signori, io non ho che una parola sola da aggiungere, e sono arrivato al fine.

La Commissione combatte questa politica che fa della tassa il premio di assicurazione che ci sarà giustizia; la Commissione non può acconciarsi a questa dottrina, che la ragione civile fa mancipia delle finanze; la Commissione combatte questa morale la quale, per amore della tassa, e per osteggiare quelli che sono in mala fede verso la tassa, volere o

no, si rende alleata di questa mala fede dirimpetto al contratto.

La Commissione non può acconciarsi a nessun temperamento, imperocchè nella sua opinione, il provvedimento bisogna prenderlo qual è, o rigettarlo, perchè gli emendamenti, i temperamenti che sono stati proposti non salvano la politica, non salvano la ragione giuridica, non salvano la morale, e fanno rimanere le finanze con un pugno di mosche. È un paracadute che non para nessuna cascata. (*ilarità generale*)

Quindi, o signori, accusate la timidezza dell'animo nostro, il corto antivedere del relatore che ebbe la disgrazia di inciampare in questo benedetto titolo terzo dei provvedimenti finanziari dell'onorevole Minghetti; ma consentite che tutto avendo e dovendo avere un limite, noi vi diciamo che abbiamo paura, che il nostro animo è compreso da uno sgomento al vedere quali principii minacciano d'invasione la nostra legislazione civile. (*Bravo!*) Sì, pur troppo abbiamo perduto terreno, perchè nelle deliberazioni prese, non vale dissimularlo, quei principii che noi crediamo viziosi, quei principii hanno filtrato. Ma questa è, per noi, una ragione di più per arrestarci in tronco, questa è una ragione di più per invitare la Camera ad arrendersi alla conclusione della Commissione che è quella di non passare alla discussione degli articoli. È troppo rischiosa, è troppo perigliosa la via nella quale andremmo a cimentarsi. C'è forza impegolare le orecchie per non cedere al fascino delle parole della sirena incantatrice. (*Applausi*)

Voci. Ai voti! ai voti!

MINISTRO PER LE FINANZE. Mentre esponeva le mie idee sopra i vari ordini del giorno, l'onorevole nostro presidente mi faceva sapere che altri cinque ne erano stati presentati, ed io dissi che li avrei letti e che quindi avrei manifestato su essi il mio concetto.

Adempio immediatamente a quest'obbligo, sebbene vi abbia dato solo una rapida scorsa, giacchè tarda anche a me di compiere la presente discussione.

I due ordini del giorno, uno dell'onorevole Mancini e l'altro dell'onorevole Capone, respingono ambedue il progetto. Io, per le ragioni che già dissi, non potrei in alcuna guisa accettarli. Non mi resta adunque che di pregare gli onorevoli proponenti, come ho già fatto con altri, di permettere che si voti sulla conclusione della Commissione che è la più semplice, la più netta.

L'ordine del giorno dell'onorevole mio amico Bonghi, dopo aver fatto una dichiarazione di principii, che io accolgo perfettamente, dice che intende

che la Camera rimanga libera di variare ciascuna delle disposizioni del progetto.

Su ciò mi pare che non ci possa essere dubbio. Quando si discute un progetto di legge, la Camera è padrona di modificarlo; ed una volta che è ammesso il principio, a cui è informato il progetto, come fa l'onorevole Bonghi, io non ho difficoltà di accettare il suo ordine del giorno. Mi permetto però di pregare anche lui, come ho pregato gli altri, a voler riunire i loro voti sopra il passaggio o non passaggio alla discussione degli articoli.

Gli onorevoli Ara, Cencelli e Pericoli dicono che riservano il giudizio sulla politica del Ministero. Essi hanno pienamente ragione. Non è affatto un voto di fiducia politica che io ora domando. Essi hanno ragione di dire che si riservano di giudicarmi dalle mie opere e dalle riforme che presenterò in questa Sessione.

Quando ho detto che il Ministero non poteva a meno di porre la questione di Gabinetto su questa materia, non voleva certo con ciò significare che, approvando di passare alla discussione degli articoli, s'intendesse di approvare tutta la politica ministeriale.

Dopo le dichiarazioni ed i principii espressi dall'onorevole Mancini, dopo la fermezza ineluttabile dell'onorevole relatore, a cui rendo giustizia, ma a cui mi permetto di dire che dovrebbe, qualche volta almeno, dubitare di se stesso, vedendo che tanti altri esimii giureconsulti non sono della sua opinione... (*Mormorio*) Non è che io pretenda che in questa votazione ci sia un voto di fiducia sulla politica del Ministero. Ma dico che, dopo le dichiarazioni dell'onorevole Mancini, dopo i concetti da lui espressi...

MANCINI. Domando la parola per un fatto personale.

MINISTRO PER LE FINANZE... è evidente che dopo quanto è stato detto, il Governo sarebbe esautorato (*No! no!*) se rimanesse su questo banco. (*Interruzioni dal banco del Ministero*)

I miei colleghi mi dicono che io non mi sono espresso chiaramente. Ripeto adunque che nel concetto espresso dall'onorevole Ara e colleghi nulla vi ha che non sia giusto e che io non possa accettare pienamente, poichè io non ho la pretesa che in questa votazione si decida della politica del Ministero. Non è questo che io domando, e sarebbe irragionevole oggi il domandarlo.

Se io ho posta la questione politica, è perchè dopo una discussione tanto importante, in cui si sono sollevati i grandi principii della giurisprudenza, della morale e della politica, credo che

il Governo sarebbe esautorato se la Camera respingesse perfino l'esame del suo progetto.

Ora rimane ancora un ordine del giorno che ha presentato l'onorevole Torrigiani con alcuni altri.

Io confesso la verità, non ho un'idea ben chiara dello scopo che essi si propongono. Io però li prego, come prego gli altri proponenti, di volere permettere che si voti sulle conclusioni della Commissione. Se essi credono che nell'esame di tutti gli emendamenti che essi stessi potranno proporre, vi sia modo d'intenderci; se essi credono di far dipendere il loro voto finale dall'accettazione o non accettazione di questi emendamenti, sta bene. Se assolutamente credono che il progetto sia indegno del loro esame, della loro considerazione, ebbene diano contrario il loro voto.

Io credo di aver mostrata tutta quanta l'arrendevolezza che era compatibile colla dignità. Anche io dirò coll'onorevole relatore; vi sono dei limiti al di là dei quali un uomo politico non può, non deve andare qualunque ne sia la conseguenza. (Bene! *a destra*)

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. L'onorevole Mancini ha domandato la parola per un fatto personale. (*Rumori a destra*)
Annunci il suo fatto personale.

MANCINI. L'onorevole presidente del Consiglio ha esposti i miei principii e i miei concetti in modo assolutamente contrario a quelli da me veramente espressi: lo ha fatto per artificio oratorio affine di procacciare voti alla sua proposta. (Bravo! *a sinistra*) L'ho lasciato pazientemente usare di questo artificio due e tre volte; ma ha insistito tanto, che oi mancherei alla mia dignità, al mio rispetto verso la Camera, se non sorgessi a rivendicare ancora nuovamente la realtà delle mie opinioni.

Egli mi ha fatto ripetutamente banditore di questo principio, che l'imposta del registro non è una tassa; che il contribuente è libero di non pagarla. Sono le parole precise uscite dalla sua bocca, e che io ho raccolte.

Ora la Camera dica, se una bestemmia somigliante è uscita mai dal mio labbro, e se sia lecito asserire che coloro i quali vogliono votare contro il Ministero, debbasi intendere che professano principii ed opinioni in tali termini formolate, e piamente attribuite al deputato Mancini. Io domando se posso rimanere sotto il peso di una imputazione così assurda.

Io ho combattuto le erronee teoriche ministeriali. Ho detto che non vi è frode di natura e di effetto penale. E lo ha testè confermato anche meglio con nuove e vittoriose dimostrazioni l'onorevole rela-

tore; quindi nulla aggiungo su tal punto, chè voglio intrattenere la Camera appena alcuni minuti. Poscia ho dimostrato la sanzione della nullità perturbatrice dell'intero sistema del diritto civile, ed eccessiva, non essendo giusto e ragionevole far perdere dal contribuente il valore intero della materia imponibile, sol perchè si manchi al pagamento della tassa. Altrimenti se tal conseguenza fosse giusta e non sproporzionata alla colpa, anche il proprietario di ricchezza immobiliare, o mobiliare che riuscisse a celarne una parte ed a sottrarla all'imposta, non dovrebbe soltanto soggiacere al maggiore pagamento di multe e soprattasse, ma dovrebbe vedere confiscata dal rigore dell'erario la sua stessa proprietà, e decaderne, il che nessun finanziere osò mai, nè oserebbe proporre. Ed a questo invincibile argomento nessuno ha mai risposto.

Io dunque mantengo le mie genuine opinioni; non ne arrossisco, e ne rispondo a fronte alta.

L'onorevole presidente del Consiglio, da abile schermitore, tenti finchè vuole di alterarle e coprirle di un velo per riportare in questo recinto un'efimera vittoria; ma il paese intero più tardi leggerà, esaminerà, e no, non si riuscirà ad illuderlo ed a nascondergli la verità. (Bravo! *a sinistra*)

PRESIDENTE. Prego la Camera di prestarmi attenzione.

La serie delle varie proposte che furono presentate può dividersi in tre categorie.

Vi sono quelle che racchiudono un concetto sospensivo; una dell'onorevole Mancini, una dell'onorevole Capone, una dell'onorevole Torrigiani con altri deputati ed una dell'onorevole Ara pure con altri colleghi.

Poi ci sono le proposte di carattere pregiudiziale, inquantochè tendono a che non si passi alla discussione degli articoli, ossia non si discuta la legge. Fra queste proposte anzitutto c'è quella della Commissione, la più ampia, la più estesa di tutte.

Poi viene quella dell'onorevole De Luca con molti altri nostri colleghi.

Viene per ultimo quella dell'onorevole Mascilli.

La terza categoria è quella delle proposte che ammettono, per diverse considerazioni, il passaggio alla discussione degli articoli.

Fra queste tre categorie di proposte quella che deve avere la priorità è quella del concetto sospensivo; e naturalmente, siccome il concetto sospensivo racchiude in sè anche la proposta pregiudiziale di non passare alla discussione degli articoli, pare a me che questa sia inclusa nell'esito di quella, poichè credo che la Camera non vorrà fare su queste

varie votazioni. Rimane soltanto a vedere quale fra le diverse proposte sospensive, per includere il concetto più largo, debba avere la precedenza nella votazione.

L'onorevole Torrigiani ritira la sua proposta?

MINISTRO PER LE FINANZE. Io faccio un appello a tutti; e spero che anche i miei avversari l'accetteranno di buon grado. Pregherei tutti i proponenti a voler ritirare i loro ordini del giorno. Oramai la questione è ridotta ad un *sì* o ad un *no*.

PRESIDENTE. Se si ritirassero le proposte sospensive... (*No! no!*)

Permettano, lascino finire. Se si ritirassero le proposte sospensive, allora si metterebbe ai voti la proposta pregiudiziale più larga, che è quella della Commissione.

MANCINI. Io dichiaro che mi è indifferente di unirmi a qualunque altra proposta sospensiva; ma credo preferibile che si voti sulla sospensione se vogliamo evitare equivoci, avendo il presidente del Consiglio spiegato che non s'intenderà accettato il principio ed il sistema della legge, votandosi di passare alla discussione degli articoli, e respingendosi le conclusioni della Commissione.

Perciò intendo mantenere la mia proposta sospensiva, pronto ad abbandonarla per unirmi a quella dell'onorevole Capone, od a qualunque altra proposta di simil natura, parendomi conveniente che le varie proposte sospensive si confondano in una.

PRESIDENTE. L'onorevole Capone mantiene la sua proposta?

CAPONE. Domando la parola per fare una brevissima dichiarazione.

PRESIDENTE. Dica se la mantiene o no.

CAPONE. Per dichiarare se la mantengo o no, bisogna che dica due parole.

PRESIDENTE. Parli.

CAPONE. Non avrei alcuna difficoltà di ritirare la mia proposta se essa non affermasse nettamente la decisa volontà di dare al Governo i mezzi finanziari da lui domandati sulla medesima materia imponibile, sulla quale li domanda col progetto di legge del quale respingo in modo assoluto il principio fondamentale, cioè la nullità od inefficacia degli atti non registrati in tempo. Egli è codesto violento ed antiggiuridico principio che io respingo assolutamente. Pel rimanente il mio ordine del giorno dichiara la piena fiducia e confidenza nell'attuale Ministero la cui politica approvo affatto, d'onde sembrami che si differenzi anche più delle altre proposte sospensive e specialmente da quella dell'onorevole Mancini. Ciò posto non posso ritirare il mio ordine del giorno e lo mantengo.

PRESIDENTE. L'onorevole Ara mantiene il suo ordine del giorno?

ARA. Io sono soddisfatto delle dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio che nella legge attuale, ed allo stato delle cose non crede di sollevare la questione politica di fiducia, e che persiste nel suo antico programma di riforme ed economie, ma avrei desiderato che egli avesse fatto buon viso all'ordine del giorno presentato da me, e dai miei amici Pericoli e Cencelli, ed avesse pregato la Commissione d'accettarlo. Dal momento però che ciò non ha fatto, come io mi lusingava, e come credeva di avere diritto di sperare, ritiro il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'onorevole Torrigiani ritira il suo?

TORRIGIANI. La speranza, di cui ha parlato l'onorevole Ara, l'avevo anch'io... (*Conversazioni e segni d'impazienza*). Non pensi la Camera che io voglia abusare della sua pazienza e fare un discorso. Mi limiterò soltanto a dire che intesi io pure con dispiacere le dichiarazioni dell'onorevole ministro delle finanze, e dopo avere interpellato gli onorevoli miei colleghi che hanno pure firmato quest'ordine del giorno, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Rimangono dunque la proposta sospensiva dell'onorevole Mancini e quella dell'onorevole Capone.

Onorevole Mancini, mantiene la sua o si associa a quella dell'onorevole Capone?

MANCINI. Poichè gli altri ordini del giorno sospensivi vengono ritirati, non voglio assumere la responsabilità di far votare sul mio, e quindi, parimente ritirandolo, mi unisco alle conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Capone, ritira ella pure la sua proposta?

CAPONE. Dopo tutte queste dichiarazioni fattesi, e specialmente quella or ora espressa dall'onorevole Mancini, ritiro pure l'ordine del giorno da me proposto, aderendo pienamente alle conclusioni della Commissione. (*Bravo! Bene! — Conversazioni animate, movimenti su tutti i banchi*)

PRESIDENTE. Dunque si verrà ai voti sulla proposta della Commissione.

Facciano silenzio, se no io non vado innanzi.

I sottoscritti deputati domandano l'appello nominale sulle conclusioni della Commissione, cioè sul rigetto della legge per la nullità degli atti non registrati, o sulla mozione sospensiva.

Lazzaro, Billi, Catucci, Garelli, Minervini, Friscia, Fabrizio Plutino, Tamaio, Salemi-Oddo, Carbonelli, Caminnecki, Mussi, De Witt, Ripandelli, Della Rocca, Fanelli, Miceli, Strada, Marolda-Petilli.

Dunque metto ai voti le conclusioni della Commissione che consistono in ciò che non si debba passare alla discussione degli articoli.

Pertanto quelli che approvano le conclusioni della Commissione, ossia che intendono che non si passi alla discussione degli articoli risponderanno sì, e coloro che le respingono, cioè che intendono che si passi alla discussione degli articoli, risponderanno *no.* (*Conversazioni animate generali*)

MINISTRO PER LE FINANZE. Mi pare che la cosa è ben chiara, come l'ha proposta l'onorevole presidente: io debbo rispondere *no.* (*Ilarità prolungata e conversazioni su tutti i banchi*)

PRESIDENTE. Facciano silenzio.

Coloro dunque che approvano le conclusioni della Commissione...

Voce. È inutile!

PRESIDENTE. È dover mio, non ricevo suggerimenti da alcuno su questo argomento.

Ripeto che coloro che approvano le conclusioni della Commissione risponderanno sì, e coloro che non le approvano, risponderanno *no.*

Si procede all'appello nominale.

(*Segue l'appello.*)

Risposero *No* :

Acquaviva — Airenti — Alasia — Alippi — Alli-Maccarani — Anca — Angelini — Annoni — Arraldi — Arese Achille — Arese Marco — Arrigossi — Baccelli — Barazzuoli — Barracco — Bartolucci-Godolini — Bastogi — Berti Domenico — Berti Lodovico — Biancardi — Biancheri — Bianchi Alessandro — Bianchi Celestino — Bigliati — Bini — Boncompagni — Bonfadini — Bonghi — Boselli — Bosi — Bosia — Bozzi — Breda — Briganti-Bellini — Broglio — Bucchia — Busacca — Cadolini — Cagnola Carlo — Cagnola G. B. — Carchidio — Carini — Carmi — Carutti — Casalini — Castagnola — Castelnuovo — Cavalletto — Cerroti — Ceruti — Chiari — Codronchi — Correnti — Corsini — Corte — Cortese — Costa — Crispo-Spadafora — Dalla Rosa — D'Amico — D'Ancona — D'Aste — De Amezaga — De Cardenas — De Dominicis — De Donno — Degli Alessandri — Deleuse — De Martino — De Nobili — Dentice — De Pasquali — De Pazzi — De Saint-Bon — Di Collobiano — Di Geraci — Di Masino — Dina — Di Rudini — Di San Marzano — Doglioni — Duranti-Valentini — Ercole — Facchi — Faina — Fambri — Fano — Fincati — Finzi — Fiorentino — Fogazzaro — Fornaciari — Fossa — Franzì — Frascara — Frizzi — Galeotti — Gaola-Antinori — Gerra — Giacomelli — Gianì — Giudici — Grossi — Guala —

Guarini — Guerrieri-Gonzaga — Guevara — Lanza di Trabia — Lanza Giovanni — Legnazzi — Lomonaco — Lovatelli — Luscia — Luzzatti — Maggi — Maldini — Malenchini — Mangilli — Marchetti — Martelli-Bolognini — Marzano — Marzi — Massari — Mattei — Maurogònato — Mazzagalli — Melegari — Menichetti — Messedaglia — Minghetti — Minich — Monti Coriolano — Morelli Donato — Morini — Morpurgo — Moscardini — Nisco — Nori — Pallavicino — Pancrazi — Pandola Ferdinando — Pasini — Pellatis — Perrone di San Martino — Peruzzi — Piccinelli — Pignatelli — Piolti de Bianchi — Piroli — Podestà — Puccini — Puccioni — Rasponi Achille — Rasponi Pietro — Restelli — Ricasoli — Ricotti — Rignon — Robecchi — Ronchei — Ruspoli Augusto — Ruspoli Emanuele — Salvagnoli — Sandri — Sebastiani — Secco — Sella — Serafini — Serpi — Servolini — Sigismondi — Silvani — Sirtori — Spalletti — Spaventa Silvio — Speroni — Spina Domenico — Suardo — Tegas — Tenani — Tenca — Tittoni — Torre — Vallerani — Valussi — Viarana — Villa — Villari — Visconti-Venosta — Zaccaria — Zannella.

Risposero *Sì* :

Abignente — Accolla — Allis — Alvisi — Angeloni — Antona-Traversi — Ara — Asproni — Avati — Bellia — Bettoni — Billi — Billia — Borruso — Bortolucci — Botta — Bove — Branca — Brescia-Morra — Caetani di Sermoneta — Cairoli — Calciati — Caldini — Camerini — Caminacci — Cannella — Cantoni — Capone — Carbonelli — Carcani — Carnazza — Carnielo — Carrelli — Casaretto — Cattani-Cavalcanti — Catucci — Cencelli — Ceraolo-Garofalo — Chiappero — Chiaradia — Ciliberti — Colonna di Cesarò — Consiglio — Coppa — Coppino — Corbetta — Cordova — Cosentini — Crispi — D'Ayala — De Blasio — De Caro — Del Giudice Giacomo — Della Rocca — De Luca Francesco — De Luca Giuseppe — Del Zio — De Sanctis — De Witt — Di Belmonte — Di Blasio — Di Gaeta — Di San Donato — Dossena — Englen — Fabrizi — Fanelli — Farina Luigi — Farina Mattia — Favale — Ferracciù — Ferrara — Ferrari — Frapolli — Frescot — Friscia — Gabelli — Germanetti — Ghinosi — Gorio — Gravina — Greco Luigi — Interlandi — Lacava — Landuzzi — Lanzara — La Porta — Larussa — Lazzaro — Leardi — Lenzi — Loro — Lovito — Macchi — Maiorana — Mancini — Mandruzzato — Mannetti — Mantellini — Mariotti — Marolda-Petilli — Martinelli — Mascilli — Massarucci — Mas-

sei — Mazzoni — Melissari — Merialdi — Merzario — Mazzanotte — Miani — Miceli — Minervini — Molfino — Monzani — Morelli Salvatore — Musolino — Mussi — Negrotto Cambiaso — Nelli — Nervo — Nicotera — Nunziante — Oliva — Palasciano — Pandola Edoardo — Paternostro Francesco — Paternostro Paolo — Pecile — Pelagalli — Pepe — Pericoli — Pianciani — Piccoli — Piccone — Pissavini — Plutino Agostino — Plutino Fabrizio — Polsinelli — Ranco — Ranieri — Rega — Righi — Ripandelli — Ronchetti — Ruggeri — Salemi-Oddo — Samarelli — Santamaria — Seismit-Doda — Sergardi — Simonelli — Solidati-Tiburzi — Sormani-Moretti — Sorrentino — Spantigati — Sprovieri — Strada — Sulis — Tamaio — Tasca — Tocci — Torrigiani — Toscanelli — Tranfo — Trevisani — Trigona Vincenzo — Umana — Ungaro — Varè — Viacava — Vicini — Vigo-Fuccio — Villa-Pernice — Zanardelli — Zanolini — Zarone — Zizzi — Zuccaro.

Assenti :

Acton — Amore — Anselmi — Arcieri — Argenti — Arlotta — Arnulfi — Arrivabene (ammalato) — Assanti-Pepe — Aveta — Avezzana — Basso — Beltrani — Beneventani — Bernardi — Bersani — Bertani — Brunet — Bruno — Busi — Calcagno — Campanari — Cancellieri — Capellaro — Capozzi — Caruso — Castelli — Castiglia — Cavallotti — Checchetelli — Chiaves — Colesanti — Collotta — Concini (in congedo) — Corapi — Cucchi — Cugia — Damiani — Davicini — Del Giudice Achille (in congedo) — De Portis — Depretis — De Scrilli — De Sterlich — Di Revel (in congedo) — Fabbricotti — Fara — Farini — Finocchi — Florena (in congedo) — Fonseca — Forcella — Fossombroni (in congedo) — Garelli — Garzia — Gentinetta — Gigante — Giordano — Greco Antonio (in congedo) — Gregorini — Grella — Griffini (in congedo) — Jacampo — La Marmora (in congedo) — Lancia di Brolo — Lanciano — La Spada — Lesen — Liroy — Luzi — Maierà — Maluta — Manfrin — Mantegazza (in congedo) — Maranca — Marazio (in congedo) — Mari — Martire — Massa — Maz-

zoleni — Mazzucchi — Mellana (ammalato) — Merizzi — Michelini — Minucci (in congedo) — Molinari — Mongini — Monti Francesco — Morosoli — Murgia (in congedo) — Nanni — Nicolai — Nobili — Pace — Pains — Paladini — Panzera — Parisi-Parisi — Parpaglia — Pasqualigo — Pettini — Pisanelli — Pugliese — Quartieri (in congedo) — Raeli — Rey (in congedo) — Rizzari — Romano — Salaris — Sanna-Denti — Scillitani — Scotti — Servadio — Siccardi — Sipio — Sole — Soria (in congedo) — Spaventa Bertrando — Spina Gaetano — Stocco — Teano — Tedeschi — Tornielli — Toscano — Tozzoli — Trigona Domenico — Vol-laro — Zaccagnino (in congedo) — Zupi.

PRESIDENTE. Annunzio alla Camera il risultamento della votazione :

Presenti e votanti	369
Maggioranza :	185
Risposero <i>no</i>	190
Risposero <i>sì</i>	179

La Camera respinge le conclusioni della Commissione, e delibera di passare alla discussione degli articoli.

MINISTRO PER LE FINANZE. Domando la parola.

Io pregherei la Camera a voler inviare tutti gli emendamenti alla Commissione, perchè, d'accordo coi proponenti, possa studiarli e riferirne. (*Sì! sì!*)

PRESIDENTE. Questo è di diritto.

Domani seduta al tocco.

La seduta è levata alle ore 7 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani :

1° Seguito della discussione dei progetti di legge sui provvedimenti finanziari :

Inefficacia giuridica degli atti non registrati ;

2° Discussione del bilancio definitivo pel 1874 del Ministero della marina.

Discussione dei progetti di legge :

3° Obbligo ai comuni di imboschire od alienare i beni incolti di loro proprietà ;

4° Dichiarazione di festa civile del primo giorno dell'anno.